TORNATA DELL'8 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la costruzione della strada ferrata da Torino a Novara — Lettura degli articoli del capitolato di concessione, dopo il 7 — Articolo 32, aggiunto dal Ministero — Osservazioni dei deputati Bosso, Lanza, Mellana e Iosti — Articolo 33, aggiunto dalla Commissione — Osservazioni del deputato Menabrea sull'articolo 39, e risposte del ministro dei lavori pubblici — Lettura degli ultimi articoli del capitolato — Approvazione del primo articolo del progetto di legge emendato — Emendamento del deputato Bolmida all'articolo 2 — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici e dei deputati Torelli, Cavour Camillo e Bronzini — Emendamenti dei deputati Avigdor e Galvagno — Approvazione dell'articolo emendato — Obbiezioni dei deputati Bronzini e Sineo all'articolo 3 — Spiegazioni del ministro dell'interno e dei lavori pubblici — Parlano i deputati Torelli e Lanza — Approvazione di quell'articolo e dei seguenti 4, 5 e 6 — Aggiunta del deputato Cadorna all'articolo 7 — Parlano i deputati Torelli, Valerio Lorenzo, Galvagno e Bellono, ed il ministro dell'interno — Approvazione dell'aggiunta e degli articoli 8 e 9 — Votazione ed approvazione della legge — Relazione sul progetto di legge per una strada ferrata da Mortara a Vigevano.*

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, *segretario*, espone il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta alla Camera.

4564. Finella Michele, medico onorario di prima classe, già medico del presidio di Saluzzo, narrati i servizi prestati presso i vari corpi dell'esercito pel lungo periodo di 36 anni, e rappresentato come abbia inutilmente fatto ricorso al Ministero per ottenere la pensione di riposo, si rivolge alla Camera affinchè provveda che, a termini del regio biglietto del 14 luglio 1835, vengano compensati i suoi servigi con la concessione della richiesta pensione.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

GERBINO F. Colla petizione 4564, di cui venne testè letto il sunto, il dottore Michele Finella, già medico di presidio, chiede accordarsegli la pensione a lui dovuta, a termini del regio biglietto del 14 luglio 1835.

Allorchè si discusse la legge sulle pensioni militari, erasi proposto d'introdurre una disposizione analoga a quel regio biglietto; ma il commissario del Governo osservò che il numero di quei medici essendo assai ristretto, si sarebbe a loro riguardo parzialmente provvisto; invano però sinora ricorse il dottore Finella al Ministero. Trattandosi quindi di pensione vitalizia che, se è dovuta, più si ritarda ad accordarla, maggiore danno si arreca al petente, io prego perciò la Camera di decretare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il signor Fabio Accame, professore di diritto amministrativo nella regia Università di Genova fa omaggio alla Camera di un esemplare del suo trattato sul diritto comunale.

Sarà deposto nella biblioteca.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per la costruzione della strada ferrata da Torino a Novara.

La Camera ha approvato l'articolo 7 del capitolato di concessione emendato dall'onorevole Revel; ora si passerà alla lettura degli articoli successivi.

(Si dà lettura dall'articolo 8 al 26 inclusivamente; su questi non si fa osservazione alcuna.)

« Art. 27. I contratti per le espropriazioni dei terreni e per tutti gli oggetti relativi alla costruzione di questa strada saranno esenti dal pagamento di ogni diritto proporzionale d'insinuazione, e pagheranno il solo diritto fisso. »

BELLONO. Io propongo che venga meglio precisata l'idea dell'esenzione dal diritto proporzionale d'insinuazione che in questo articolo si accorda ai contratti ivi contemplati, e ciò mediante la semplice aggiunta delle parole *il diritto fisso di una lira* da collocarsi in fine dell'articolo.

Per tale modo si evita ogn'incertezza circa l'ammontare del diritto fisso che sarà dovuto per i contratti che vengono esonerati dal pagamento del diritto proporzionale.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro se accetta quest'aggiunta.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* L'accetto, perchè la disposizione dell'articolo acquista chiarezza.

Faccio inoltre osservare che in Francia, quando si tratta di simile concessione, si usa generalmente di non imporre

alle compagnie che il pagamento del solo diritto fisso di una lira.

PRESIDENTE. Allora sarebbe così espresso: *pagheranno il diritto fisso di una lira.*

Non essendovi opposizione, questo emendamento s'intende approvato.

(Segue la lettura dell'articolo 28, sul quale non si fanno osservazioni.)

All'articolo 29 del progetto ministeriale la Commissione propone una leggiera modificazione, propone, cioè, di redigere l'articolo nel seguente modo:

« Per i trasporti del materiale inserviente alla costruzione della strada ferrata che si eseguissero sulle strade ferrate dello Stato, verrà stabilita in favore della società una speciale tariffa, che corrisponderà alla sola spesa effetttiva di tali trasporti. »

Il signor ministro accetta?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento s'intende adunque approvato.

(Segue la lettura dell'articolo 30, che non dà luogo ad osservazioni.)

« Art. 31. Il Governo concede alla società la facoltà di percorrere co' suoi convogli giornalmente e periodicamente, secondo le abbisognerà, la strada ferrata, sia dello Stato, sia di una società, da Novara al lago Maggiore; ma tale transito sarà sempre subordinato all'ordine giornaliero di servizio sulla strada ferrata medesima, e, nel caso d'interruzione di esercizio di quest'ultima, la società non avrà diritto ad alcuna indennità. »

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola per una modificazione di redazione.

L'articolo è così concepito:

« Il Governo concede alla società la facoltà di percorrere co' suoi convogli giornalmente e periodicamente, secondo le abbisognerà, » ecc.

Mi pare troppo larga la concessione che si farebbe con le parole *secondo le abbisognerà*, perchè la società potrebbe allegare bisogni tali da turbare l'esercizio della strada dello Stato. Quando una ferrovia è molto frequentata, perchè serve alla società concessionaria che la esercita e ad altre società di ferrovie che in quella prima s'immettono, bisogna stabilire regolarmente orari fissi, nè si può badare ai bisogni di una sola società. Invece dunque delle parole *secondo le abbisognerà*, io proporrei di dire *secondo l'orario che verrà d'accordo stabilito.*

PRESIDENTE. La Commissione ha inteso la modificazione che il ministro propone all'articolo 31, secondo la quale, a vece delle parole *secondo le abbisognerà*, si direbbe *secondo l'orario d'accordo stabilito.*

Non essendovi opposizione, si terrà per approvata.

(Segue la lettura dell'articolo 32, sul quale non cade osservazione.)

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola per l'aggiunta di un nuovo articolo.

Nella tornata di sabato l'onorevole Iosti mi aveva chiesto che fosse stabilito positivamente fin d'ora che, quando una società volesse eseguire un tronco di strada ferrata che andasse direttamente da Mortara a Vercelli, le fosse concesso il passo su questa ferrovia per arrivare alla stazione di Vercelli, senza di che sarebbe illusoria la facoltà accordata alla città di Novara od a qualunque società che avesse divisato di far costrurre un tronco di strada diretto da Mortara a Vercelli. Io rappresentava all'onorevole preopinante non sembrarmi dubbioso che il raccordamento di questa strada sarebbe accettato volontieri dalla società di quella da Torino a Novara, perchè influirebbe ad aumentare la frequenza sulla sua strada; ciò nondimeno, ravvisando fondata la sua proposta, mi riservai, ponderata meglio la questione, di fare una proposizione quando venisse in discussione l'articolo opportuno; ora mi pare che questo appunto sarebbe l'articolo in cui si potrebbe inserire una disposizione che soddisfacesse al desiderio dei Lomellini.

Io propongo dunque che, dopo l'articolo 32, si aggiunga il seguente:

« Quando una società regolarmente costituita abbia ottenuta per legge la concessione della strada ferrata che vada direttamente da Mortara a Vercelli, la società della strada ferrata da Torino a Novara sarà obbligata di concederle l'accesso alla sua stazione di Vercelli, previi quei patti e con quelle condizioni che saranno stipulate d'accordo fra le due società. »

BOSSO. Io accetto volontieri quest'articolo dall'onorevole ministro proposto. Solo io chieggo che, oltre alla indicata diramazione da Vercelli verso Mortara, si comprenda eziandio quella da Vercelli verso Casale, militando per essa le medesime ragioni; cosicchè, qualora venisse eseguita una ferrovia proveniente da Casale a Vercelli, e che venisse ad incontrare a qualche chilometro superiormente questa ferrovia, le venga permesso di servirsene per giungere alla stazione di Vercelli, come si concede collo stesso articolo dall'onorevole ministro proposto per la diramazione di Mortara. Io pregherei dunque l'onorevole ministro di formolare l'articolo in modo che comprenda anche quest'altra diramazione verso Casale.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Io non ho nessuna difficoltà di accettare questo emendamento, perchè mi pare egualmente giusto. Ritengo che, se verrà il tempo in cui gl'interessi locali lo richiedano, e che se ne abbiano i mezzi (la quale cosa sarà provata da se stessa, ove il Parlamento accordasse la concessione che gli fosse dal Governo richiesta), si potrà obbligare la società a permettere che la nuova strada faccia capo alla stazione di Vercelli.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA. Le stesse ragioni esposte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici per proporre il suo articolo in favore di una strada ferrata che si costruisse tra Mortara e Vercelli militano egualmente per una strada ferrata che si costruisse da Casale a Vercelli...

PRESIDENTE. Questo fu già proposto dal deputato Bosso.

LANZA. Desidero solamente di sapere se l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha pure compreso questa strada nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha già aderito alla proposta del deputato Bosso.

LANZA. Non aveva inteso che l'onorevole ministro avesse già aderito a tale proposta.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Aggiungerò ancora un'altra osservazione.

Si dirà che vi sono altre diramazioni possibili; ma veramente non sarebbero che due le strade di cui può cadere dubbio, se qualora non s'inserisse in questa legge una prescrizione positiva, fosse interdetta la diramazione dalla stazione di Vercelli. Vi sono altri rami dei quali hassi certezza che, se fossero eseguiti, sarebbero accolti molto volontieri dalla società; per esempio un tronco di ferrovia da Vercelli a Santhià.

Una voce. E il ramo d'Ivrea?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Il ramo d'Ivrea è già quasi deciso, anzi la società della strada ferrata da Novara a Vercelli vi concorre, occorrendo, per...

Una voce. E il ramo di Biella?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Un tronco di ferrovia da Biella a Santhià per fare capo a Vercelli è certo che la società della strada da Torino a Novara sarebbe pronta ad accettarlo, poichè non verrebbero da tale congiungimento distratti i suoi viaggiatori per altra direzione, poichè, arrivati questi sulla strada da Torino a Novara, alcuni si avvieranno da una parte ed altri da un'altra, ma intanto l'aumento dell'esercizio sarebbe sicuro, non potendo i tronchi secondari in alcun modo diminuire il concorso sul tronco principale.

PRESIDENTE. L'articolo proposto dal signor ministro è così concepito:

« Quando la società regolarmente costituita abbia ottenuto per legge la costruzione di una strada ferrata che vada direttamente da Mortara a Vercelli, la società della strada ferrata da Torino a Novara sarà obbligata di concederle l'accesso alla sua stazione di Vercelli, previi quei patti e con quelle condizioni che saranno stipulate d'accordo fra le due società. »

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Vi si potrà aggiungere:

« La stessa concessione avrà luogo per una società che egualmente si costituisse per una strada ferrata tra Casale e Vercelli. »

LANZA. Siccome un'interpretazione stretta e cavillosa di questo articolo potrebbe dare luogo a questioni, io proporrei che non solo si dicesse da Casale a Vercelli, ma anche da Valenza a Vercelli, perchè il progetto relativo a questo tronco sarebbe di fare una linea da Vercelli a Valenza per Casale; ora, se si dicesse solamente da Casale a Vercelli, potrebbe darsi che la società volesse stare esclusivamente a questa diramazione, ed escludesse per conseguenza le provenienze di Valenza. Quindi, onde togliere ogni dubbio d'interpretazione, io proporrei che, dopo le parole *da Casale a Vercelli*, si aggiungessero queste altre: *e da Valenza a Vercelli*.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non avrei difficoltà di accettare quest'aggiunta, ma osservo che mi pare affatto superflua. Quando la società della strada da Torino a Novara è obbligata a dare l'accesso nella sua stazione di Vercelli alla strada che viene da Casale, è evidente che all'utile di questo accesso parteciperà tutto il movimento che si opererà su quella strada, e su qualunque diramazione venisse ad influirvi.

Aggiungerò anzi che in questo modo si verrebbe a restringere l'effetto che si cerca di ottenere, perchè io desidero e spero che si costruiscano pure i tronchi di strada da Vercelli a Casale e da Casale a Valenza, ma potrebbe darsi che non tutti e due si facessero, o che almeno quello più interessante da Casale a Vercelli si aprisse molto prima, ed allora colla modificazione proposta si toglierebbe il diritto di dirigerla su Vercelli, perchè non è fatta la strada da Valenza sino a Casale.

LANZA. Io credo invece che potrebbe riuscire superflua la mia proposizione qualora si dicesse solamente di fare questa concessione per il tronco da Vercelli a Casale, mentre diviene indispensabile, trattandosi di una linea da Valenza a Vercelli; e lo provo colle stesse ragioni esposte dall'onorevole ministro per far accettare la sua proposizione a pro del tronco da Mortara a Vercelli. Egli osservava essere necessaria una disposizione di legge per assicurare l'accesso di questo tronco alla stazione di Vercelli, poichè, a causa della concorrenza che potrebbe fare questo tronco ad una porzione della ferrovia da Torino a Novara, la società di questa ferrovia, se non fosse dalla legge coatta, potrebbe niegarlo.

Appunto nella stessa condizione troverebbesi la linea da Valenza a Vercelli a fronte della ferrovia da Torino a Novara, e la stessa difficoltà potrebbe incontrare per avere accesso sopra questa ferrovia alla stazione di Vercelli. Non così però se si trattasse di una sola diramazione da Vercelli a Casale, poichè questa per sè aumenterebbe il movimento sopra tutta quella linea, recandole il commercio di una buona parte del Basso Monferrato, senza deviarlo menomamente; quindi è sicuro che non le sarebbe negato l'accesso allo scalo di Vercelli.

Non è adunque l'accesso del tronco da Casale a Vercelli che importi di assicurare, ma bensì quello da Valenza a Vercelli per Casale; questa è la diramazione che potrebbe trovare ostacoli per ottenere di mettere capo sulla ferrovia da Torino a Novara allo scalo di Vercelli, ed è per prevenire tali ostacoli che io propongo di stabilirlo per legge.

Dunque vede l'onorevole ministro che colla mia proposizione non vado contro al mio intento, ma ne assicuro l'adempimento.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho detto che il motivo per cui si è domandato il diritto formale di avere accesso alla stazione di Vercelli per il tronco da Casale a Vercelli sia appunto la tema che, costruendosi un'altra diramazione, questa possa fare concorrenza colla prima; ciò che dico si è essere già tolto ogni dubbio che non sia accordato l'accesso suddetto, anche qualora il prolungamento della strada si facesse sino a Valenza.

Quando si obbliga la società di Novara a lasciar ammettere nella sua via il tronco da Casale a Vercelli, implicitamente le s'impone di ricevere tutte le influenze di quel tronco, non potendosi distinguere fra i viaggiatori provenienti da quel tronco quelli che sono partiti da un sito anzichè da un altro; è d'uopo necessariamente ricevere tutto il movimento di quel tronco, sia che i traini portino persone partite da Valenza, sia da un altro paese qualunque.

Per queste ragioni ho sostenuto che s'introducesse per Casale la stessa prescrizione stata richiesta a favore di Mortara, sulla prospettiva appunto che la strada da Vercelli sia protratta fino a Valenza. Ora si è ottenuto lo scopo quando s'impone nella legge l'obbligo alla società concessionaria di ricevere sulla sua strada l'influenza del tronco da Casale a Vercelli.

Ad ogni modo però se la Camera stima di ammettere questa maggiore spiegazione io non mi vi oppongo.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero acconsente all'aggiunta colla quale si direbbe *da Casale o da Valenza a Vercelli?*

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Acconsento.

MELLANA. Io intendo chiedere una spiegazione al signor ministro, se, cioè, a fine di non lasciare un equivoco sulla parola *accesso*, non si possa aggiungere *in conformità degli articoli* 30, 31 *e* 32 *del presente capitolato*.

Questa società, nel suo interesse, prevede il caso che si faccia un prolungamento della strada al lago Maggiore, stabilisce già le norme colle quali dovrà avere luogo tale accesso.

Perchè non si potrebbe dire, quanto all'accesso di queste linee secondarie le quali verranno sulla strada della società, che saranno egualmente trattate come questa società lo è dal Governo rispetto alla sua linea?

L'emendamento dell'onorevole ministro è incerto, e lascia luogo a litigi; dicendo *accesso*, si debbe determinare come e qual sia; e mi sembra che il mezzo più agevole di ciò fare sia quello di stabilirlo in conformità degli articoli 30, 31 e 32 di questo capitolato.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho fatto osservare che la cosa è ben differente, e che non poteva quindi riferirsi a quegli articoli, perchè i medesimi non accennano solamente al diritto di accedere alla stazione, ma altresì di percorrere la strada. Ora questo diritto non si deve acconsentire, non potendosi obbligare la società concessionaria a permettere che sulla sua strada un'altra società venga a condurre i suoi traini da Casale a Torino o da Casale al lago Maggiore, perchè in tal guisa si verrebbe a pregiudicare gravemente i suoi interessi. Egli è evidente che tutti i viaggiatori provenienti da Casale, o che verrebbero da Valenza o da Mortara, non si servirebbero più dei vagoni della società concessionaria, ma proseguirebbero per Torino nei vagoni propri delle diramazioni con immenso danno dell'esercizio della via principale.

L'influenza delle diramazioni alla via principale deve limitarsi all'accesso nelle stazioni di questa per condurvi i propri passeggieri e per consegnarvi i vagoni che saranno trainati in un coi vagoni della società od a Torino od a Novara, ma non estendersi al punto di servirsi della strada principale, usurpandone l'esercizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosso intende di parlare sullo stesso argomento?

BOSSO. Precisamente. Quando ho fatto la mia proposizione relativa alla linea verso Casale, ho inteso di dire che dessa fosse trattata egualmente che quella di Mortara in questo senso.

Quella di Mortara verrà ad incontrare la ferrovia di Novara forse ad un chilometro o ad un chilometro e mezzo prima di accedere alla stazione di Vercelli; egualmente quella procedente da Casale la raggiungerà anche essa ad un chilometro o poco più prima di congiungersi alla stazione; ed è per questo che io diceva che anche alla diramazione proveniente da Casale e Vercelli si accordasse la stessa facoltà che viene concessa alla diramazione verso Mortara.

MELLANA. Intendo benissimo le osservazioni dell'onorevole ministro. Egli dice: « Se voi concedete ad altre società di venire a far capo nelle stazioni di questa, voi la depauperate. » Ma allora, dico io, perchè vuole l'onorevole ministro depauperare fin d'ora la società con una ferrovia tra Novara e il lago Maggiore? perchè vuole depauperare lo Stato concedendo a questa società simili diritti? In questo modo si arrecherebbe grave nocumento alle linee già costrutte dallo Stato ed a quelle ancora che si faranno in avvenire; e così la loro floridezza, la loro stessa esistenza ne avranno a patire.

D'altronde il lasciare in arbitrio di questa società la congiunzione della sua linea coi tronchi di ferrovia che si potrebbero costrurre egli è lo stesso che lasciarle in mano le armi di cui potrà prevalersi per dettare loro la legge.

Si dice che si potrà facilmente autorizzare un'altra società a valersi dello scalo di Novara; ma, se questo non è stabilito per legge, chi avrà il diritto d'imporlo alla società attuale? Nessuno certamente, ed essa sarà in piena facoltà di disporre a modo suo dello scalo.

Se io non vado errato, si è già provvisto a questi casi fino nella prima ferrovia che fu concessa, quella, cioè, di Savigliano; è necessario di pensare all'avvenire.

Chiederei quindi migliore spiegazione dall'onorevole ministro intorno a questi pericoli ed alla natura dei medesimi, perchè, se son gravi com'egli crede, bisognerà andare a rilento a fare la concessione, e se non sono così gravi bisognerebbe fare in modo che i diritti per questi tronchi che si debbono formare non siano dettati dal capriccio, dall'arbitrio di coloro i quali possono poi farci la legge, ed ai quali si dovrà accedere. Relativamente allo scalo, per esempio, non so perchè non possa darsene la concessione in conformità dell'articolo 30 della concessione medesima.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Mellana parla di pericoli che per verità io non so quali siano; si tratta di un esercizio più o meno frequente sulla strada. La Camera nell'accordare la concessione della strada da Torino a Novara non mira certo unicamente a limitarla a quella città, ma prevede che la medesima sarà probabilmente prolungata da una parte verso la Lombardia; e per questo motivo si è introdotta una disposizione che agevoli, ove d'uopo, la sua congiunzione colle ferrovie di Lombardia. Vede evidentemente l'onorevole Mellana che, quando si arriverà a Novara, l'esercizio diretto da Torino al lago Maggiore si farà da questa parte. Dunque qui non si tratta di privare lo Stato di una parte dell'esercizio, ma solo di promuovere un importantissimo interesse quale si è quello di andare direttamente da Torino al lago Maggiore ed in Lombardia con questa strada; ma, quanto ai rami secondari dei quali egli parlò, si è provvisto, perchè, quando sarà fatta la strada da Torino a Novara, quella da Novara al lago Maggiore ed il ramo che da Novara si progetta per la Lombardia, tutte queste comunicazioni saranno assicurate. Non vedo dunque come egli possa fare paragone fra questi due interessi affatto differenti: il primo è di fare che la strada da qui a Novara diventi una delle linee principali anche per le relazioni internazionali; il secondo è di assicurare che i tronchi di strade secondarie possano accedere ad una stazione di quella strada. Quando si dice concesso l'accesso alla stazione, s'intende fatta facoltà di entrarvi per depositarvi o ricevere i viaggiatori. Se non che volere stabilire fin d'ora le condizioni di tale accesso sarebbe intempestivo, essendo anzitutto necessario che le società s'intendano fra di loro. Anche nella società di Savigliano si è fatto così. Si è bensì imposto nel suo capitolato l'obbligo di acconsentire l'accesso nelle sue stazioni alle ferrovie di diramazione, ma non si sono prescritte anticipatamente le condizioni; solo si stabilì che le due società si sarebbero concertate, ed in difetto il Governo avrebbe deciso.

IOSTI. Io veramente non dovrei parlare, perchè, avendo visto l'articolo, l'aveva già approvato.

Ma la discussione che ha avuto luogo in questa Camera mi induce a chiedere all'onorevole ministro alcune spiegazioni.

Cadrebbe il dubbio se l'espressione *accesso alla stazione* potesse escludere il transito sul ponte, potesse la società attuale dire: voi avete diritto di accedere alla stazione, ma non potete servirvi nè della mia strada nè del mio passaggio sulla Sesia. (*No! no!*)

Io non sono avvocato, non sono troppo pratico di tutti i cavilli (*Oh! oh! — Risa*); voglio dire di tutti i sofismi legali; ho bisogno di essere assicurato da una spiegazione dell'onorevole ministro, tanto nel mio interesse quanto in quello della società. Se il signor ministro mi dà una spiegazione soddisfacente, io accetto l'articolo; altrimenti farei una proposta per aggiungere qualche spiegazione.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Quando ho detto che sarà obbligata a ricevere l'influenza del tronco di strada che da Mortara andrà direttamente a Vercelli, si è

perchè nel capitolato di concessione di questo tronco sarà indicato il sito ove costrurre la stazione per raggiungere la strada di Vercelli.

Dunque non vedo come possa cadere il dubbio che la società della strada da Torino a Novara rifiuti questa società, perchè non voglia congiungersi col tronco di strada intermedia fra il suo punto d'arrivo e la stazione di Vercelli. Quando è detto che deve accedere alla stazione di Vercelli, è naturale che percorra il tronco che diventa necessariamente comune, e questo tronco viene determinato dalla legge di concessione, la quale fissa la linea ed il sito in cui andrebbe a raggiungere l'altra strada.

Dunque mi pare che le parole *una società che ha ottenuta la concessione per legge* tolgano ogni dubbio.

IOSTI. Io accetto la spiegazione data; s'intenderà l'uso della stazione e di quella parte di strada necessaria.

MELLANA. Io vorrei fare un semplice emendamento, il quale, spero, verrà accettato dall'onorevole ministro.

Io sono d'accordo che, essendo stabilito per legge questo obbligo, la società non potrà impedirne l'esecuzione; ma, in caso di dissenso, converrà ricorrere al giudizio di arbitri od a quello dei magistrati; e quindi mi pare che sarebbe meglio evitare quest'inconveniente, stabilendo che quando queste due società non andranno d'accordo l'arbitro sarà il Governo.

Io quindi proporrei un emendamento in questo senso.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io accetto questa condizione, perchè è analoga a quella stabilita per la società di Savigliano.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 33 resterebbe così concepito:

« Quando una società regolarmente costituita abbia ottenuta per legge la concessione di una strada ferrata che vada direttamente da Mortara a Vercelli, la società della strada ferrata da Torino a Novara sarà obbligata a concederle l'accesso alla stazione di Vercelli con quei patti e con quelle condizioni che saranno stipulate d'accordo dalle due società, e che in caso di dissenso saranno stabilite dal Governo.

« La stessa concessione dovrà farsi ad una società che venisse costituita per una strada ferrata proveniente da Casale o da Valenza a Vercelli. »

Non essendovi opposizione, quest'articolo s'intende approvato.

« Art. 33 (ora divenuto 34.) Per indennizzare la società delle spese che si obbliga di fare in dipendenza di questo capitolato, è accordato alla stessa per la durata d'anni 99 dalla data della legge qui annessa l'esercizio della strada stessa da operarsi col materiale mobile suo proprio ed il diritto di percepire le tasse di pedaggio ed i prezzi di trasporto infraspecificati. »

La Commissione propone la seguente aggiunta, che diventa l'articolo 35:

« Viceversa, allo Stato o ad una società che si costituisse da Novara al lago Maggiore competerà facoltà di percorrere la strada ferrata della società da Torino a Novara alle identiche condizioni prescritte nei precedenti articoli 31 e 32. »

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola per proporre una lieve modificazione che mi sembrerebbe conveniente.

Qui si dice: *Viceversa, allo Stato od alla società da Novara al lago Maggiore*. Questa società non esiste ora; potrebbe darsi che il Governo compisse la strada, e volesse averne l'esercizio assieme a quello di tutta la linea. Io direi dunque: *Viceversa, allo Stato e ad una società che si costituisse da Novara al lago Maggiore*.

TORELLI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole ministro.

(Segue la lettura della tariffa dei prezzi di trasporto per ogni chilometro e degli articoli fino al 39 esclusivo, sui quali non ha luogo discussione.)

« Art. 39. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, sia in corpo che individualmente, si farà colla riduzione della metà del prezzo per le piazze di seconda e terza classe, purchè i medesimi siano muniti di uno speciale foglio di via. L'eguale riduzione di prezzo avrà anche luogo pel trasporto del sale e del tabacco, non che degli altri articoli di privativa del Governo.

MENABREA. Je désire savoir de monsieur le ministre des travaux publics s'il s'est occupé dans toute son étendue de la grande question du transport des militaires par les chemins de fer.

Il ne doit pas ignorer que dans les Etats d'Allemagne le transport des troupes s'effectue par ce moyen. Dernièrement en France on a créé une Commission afin d'étudier cette question, et il est résulté de ses délibérations qu'il peut y avoir convenance pour le Gouvernement à adopter ce système, lorsque le prix des places est réduit au quart en faveur des militaires.

Maintenant je vois que par l'article 30 on n'a réduit qu'à moitié le prix pour le transport des militaires dans les vagons de seconde et troisième classe; cela posé, si jamais l'on venait également à reconnaître convenable d'établir en principe que le transport des troupes se fera par chemins de fer, il est évident que le contrat passé avec la compagnie concessionnaire serait un obstacle à cette innovation.

Je crois que cette question mérite encore d'être examinée sous un autre rapport, car il est maintenant reconnu qu'il n'est pas convenable de faire voyager pédestrement les militaires qui se rendent à leurs corps, ou qui rentrent dans leurs foyers, ainsi que cela a encore lieu aujourd'hui.

En effet, messieurs, il n'y a presque plus personne actuellement qui voyage à pied, et l'on ne rencontre guère plus, sur nos routes, que des mendiants et des militaires qui se transportent si humblement.

Cet état de choses a tellement frappé le Gouvernement français, qu'il est question en France (si même ce n'est déjà fait) de donner aux militaires isolés le moyen de se transporter en voiture.

J'espère qu'il en sera bientôt de même chez nous, car la manière dont voyagent nos soldats aujourd'hui est un véritable contre-sens avec la civilisation de notre pays.

Il serait, du reste, facile de réserver le cas où le Gouvernement croirait devoir adopter ce système.

Je crois donc qu'une réduction seulement de la moitié du tarif ordinaire ne sera peut-être pas suffisante pour que le Gouvernement puisse effectuer ces transports d'une manière assez économique.

Je demande donc à monsieur le ministre des travaux publics s'il a fait la réflexion que je lui suggère en ce moment, et s'il s'est entendu à cet égard avec monsieur le ministre de la guerre; je le lui demande d'autant plus que je sais que monsieur le ministre de la guerre s'en est occupé, et fait prendre à Paris des informations sur cette question.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Il disposto di quest'articolo è l'applicazione di quanto già si pratica nella strada ferrata dello Stato, e si osserverà in quella da Torino a Cuneo. Che esso sia vantaggiosissimo per i militari mi pare evidente, dacchè oramai essi tutti si servono di questo mezzo di trasporto; ed in un rendiconto che ho fatto,

non mi ricordo in quale occasione, dimostrai l'economia grandissima di tale trasporto, stato quasi esclusivamente ad ogni altro adottato dai militari.

Gli studi che l'onorevole Menabrea dice essersi fatti in Francia su tale materia sono relativi ai grandi movimenti di truppa nei casi di operazioni strategiche o di cambiamento di guarnigione d'intieri reggimenti. Su questo punto non apparteneva al Ministero dei lavori pubblici il fare studi.

Io ritengo che colla tariffa in vigore presso di noi la diminuzione della metà sia notevolissima, massime per rispetto di quello che è in Francia; e ciò perchè l'esercizio della nostra strada ferrata è assai più costoso che non in Francia, mentre noi difettiamo assolutamente di combustibile, oltrechè la strada in alcuni tronchi richiede un grave dispendio per essere attivata.

Il vantaggio dei militari è poi inoltre maggiore inquantochè più bassa è sulla nostra strada la tariffa dei posti di terza classe.

Nella concessione di cui si tratta la tariffa è di 5 centesimi, epperciò alquanto maggiore di quella della ferrovia dello Stato; ma nullameno parmi che, riducendola alla metà, vale a dire a due centesimi e mezzo per ogni chilometro, di guisa che per l'intiera linea la corsa non costerà che poco più di 2 lire, si avrà una tariffa così economica che non so come si possa credere che convenga ad un soldato il percorrere a piedi la strada da Torino a Novara: la riduzione sarebbe dunque tale da non potersi pretendere di più dalla società concessionaria, a cui non voglionsi in definitiva imporre condizioni troppo onerose, se bassi in mira di vederla prosperare.

Io poi sono persuaso che, se in Francia si porterà la diminuzione sino al quarto, sarà d'uopo dare compensi alle società per indurle ad acconsentire a siffatti ribassi delle tariffe; altrimenti, se il ministro della guerra si avvisasse di far trasportare i suoi corpi d'armata con qualche frequenza sulle strade ferrate, veruna società potrebbe reggere a tale servizio.

MENABREA. Je crois que le mouvement des troupes sur les chemins de fer a beaucoup plus d'extension que ne le croit monsieur le ministre des travaux publics.

Monsieur le ministre pense que les chemins de fer doivent principalement servir pour le transport de corps de troupes, et semble donner peu d'importance au transport de militaires isolés. C'est peut-être le contraire qui a lieu, et à ce sujet je citerai l'exemple de la Belgique, où l'année dernière l'on avait réuni dans un camp un nombre de troupes assez considérable. J'ai vu que les militaires qui étaient en général des soldats temporaires se sont rendus au camp, et ont été reconduits dans leurs foyers par le moyen des chemins de fer.

Il en est de même dans une grande partie de l'Allemagne. De sorte que je crois que ce moyen de transport deviendra avec le temps beaucoup plus général, et qu'il sera également appliqué dans notre pays lorsque de nombreux chemins de fer le sillonneront dans tous les sens.

Je crois que la question mérite d'être étudiée. Elle l'a été en France, et la Commission a proposé la réduction des frais de transport pour les militaires à un quart, parce que les compagnies étant assurées du transport, y trouvaient encore quelque bénéfice.

Du reste ce qui est facile pour le transport des militaires isolés et de l'infanterie devient plus difficile pour l'artillerie et la cavalerie. S'il s'agit d'un corps de troupe considérable, comme d'une division, par exemple, les difficultés augmentent dans des proportions considérables, et le transport devient quelquefois impossible ou peu convenable à cause du manque de matériel.

Je me résume donc en disant que c'est une question qui mérite d'être étudiée. Peut-être n'y a-t-on pas songé, vu que cette question n'a encore été agitée dans notre pays.

C'est pourquoi je voudrais que monsieur le ministre se ménageât l'avenir, dans le cas où l'administration de la guerre reconnaîtrait avantageux dans l'intérêt du soldat, d'adopter les chemins de fer comme moyen de transport usuel des militaires.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Io osserverò che queste combinazioni fra l'amministrazione militare e la società si potranno fare quando gli studi del Ministero della guerra saranno ultimati, e quando si dimostrerà essere nelle nostre convenienze l'accordare un privilegio alla società pel trasporto delle truppe.

L'onorevole Menabrea disse che, quando alla società si assicuri questo privilegio, la medesima avrà ancora un vantaggio, a malgrado che si riduca la tariffa ad un quarto.

Io voglio ammettere questo suo supposto; ma per ora non posso in base del medesimo modificare l'articolo, non essendo in grado di assicurare alla società il privilegio di tali trasporti.

Parmi adunque che per ora si deve adottare l'articolo tale quale trovasi redatto; e, quando verrà il momento in cui il Ministero sarà certo che convenga assicurare questo privilegio alla società, e se, come dice l'onorevole Menabrea, questa vi troverà il suo tornaconto, allora il Governo verrà a trattative con essa; la cosa sarà facile, perchè il partito sarà vantaggioso alle due parti; ma, finchè non si sono fatti gli studi necessari, finchè questa convenienza non è riconosciuta, bisogna proseguire nel sistema finora adottato.

PRESIDENTE. Intende l'onorevole Menabrea di fare una proposizione?

MENABREA. Je n'a fait aucune proposition; je me suis borné à appeler l'attention du Ministère sur cette question, afin qu'il y réfléchisse, car elle mérite d'être étudiée.

PRESIDENTE. Allora si continuerà la lettura degli articoli.

(Si dà lettura degli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, su cui non è fatta alcuna osservazione.)

All'articolo 46 la Commissione propone la seguente modificazione:

« La società, compiuta che sia la strada, dovrà nell'ordinamento del personale non tecnico addetto all'esercizio avere un quarto almeno d'impiegati tratti dagli ufficiali, sott'ufficiali o soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma, che abbiano ottenute note onorevoli dei rispettivi loro corpi; saranno riguardati come tali anche gli ufficiali sussidiati per legge speciale. »

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* L'accetto.

(Non essendo fatta alcuna opposizione, si procede alla lettura degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, su cui non è fatta alcuna avvertenza.)

PRESIDENTE. All'articolo 58 del progetto del Ministero la Commissione propone la seguente aggiunta: « Viceversa avrà lo Stato o l'altra società che venisse stabilita la facoltà di percorrere alle suespresse condizioni la strada ferrata della società da Torino a Novara. »

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola per proporre anche qui la stessa modificazione che è già stata applicata per la strada del lago Maggiore, di dire cioè: *secondo l'orario stabilito d'accordo.*

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderà accettata questa modificazione.

(È data lettura degli articoli successivi fino al 63 su cui non è fatta osservazione alcuna.)

« Art. 64. Qualora lo Stato non avesse più, per cagione delle azioni da lui alienate, chi lo rappresentasse nella società, potrà nominare presso l'amministrazione di essa un commissario regio, incaricato di sorvegliarne l'andamento.

« Esso non potrà prendere alcuna ingerenza diretta nelle operazioni della società, nè avrà voto nel Consiglio di amministrazione e nell'assemblea. »

BOSSO. Quest'articolo già diede luogo a molte discussioni nel seno della Commissione che non era unanime nell'accordare al Governo quest'esclusiva direzione; si è poi creduto necessario di aggiungere una condizione, cioè che venisse nominato un commissario per controllare l'azione del Governo stesso al quale si lasciava dirigere l'esecuzione delle opere. Questa condizione è espressa all'articolo 63 dello statuto, ed a me pare che sarebbe piuttosto il caso di acchiudere quella stessa condizione successivamente a quest'articolo, giacchè è appunto in esso che si accorda la direzione pendente l'esecuzione, la quale si vuole controllare per parte della società.

Io pregherei quindi il signor ministro a dire se acconsentirebbe che lo stesso articolo 63 dello statuto fosse ripetuto dopo quest'articolo, perchè realmente avrebbe qui meglio che altrove la sua sede, dovendosi nell'atto di costruzione esercitare l'azione del commissario rappresentante la società, ad oggetto di sorvegliare l'andamento dei lavori e l'esatta esecuzione del capitolato d'appalto.

Io spero che il signor ministro, avendo ammesso l'articolo 63 dello statuto, non sarà per opporsi a che lo stesso articolo venga quivi replicato.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Quest'articolo è stato approvato nello statuto, ove realmente mi pare sia al suo posto, in quanto che vi si parla dell'intervento che avrà la società nell'esecuzione dell'impresa, quale intervento è limitato alla destinazione del commissario che nella successiva esistenza della società medesima sopravveglierà all'esercizio della strada, rimanendo allora la società incaricata della intiera amministrazione dell'esercizio.

Il capitolato di concessione riguarda bensì il successivo esercizio della strada durante i 99 anni della concessione, ma ne contempla specialmente la costruzione, ed è perciò che l'articolo 61 dichiara che l'eseguimento dell'opera in base del capitolato d'appalto si farà sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, e che i lavori saranno sorvegliati nella conformità indicata dal capitolato medesimo.

Dunque qui si tratta dei rapporti fra il Governo e l'impresario, il quale, come si è già stabilito nella discussione dello statuto, non ha da trattare che col Governo. Io non veggo dunque come qui possa essere introdotto il proposto articolo; mi pare sufficiente che esso si trovi nello statuto.

Ivi è detto: « Il commissario eserciterà quelle funzioni che gli sono attribuite, » e quindi nel capitolato di concessione non bisogna alterare il principio che l'appaltatore non avrà che fare che col solo Governo; il Governo riceverà i consigli e i suggerimenti del commissario, e prenderà quelle disposizioni che gli sembreranno più convenienti.

BOSSO. Io non posso a meno di rinnovare le mie dimande, cioè che si ripeta anche qui lo stesso articolo, essendo precisamente in relazione dei lavori di costruzione per l'esatta osservanza del contratto di appalto che la società vuol essere rappresentata presso il direttore nominato dal Governo; ultimati i lavori di costruzione, cessano le funzioni di questo commissario, ma io credo indispensabile che veramente la società debba avere un commissario quando si è lasciata l'esclusiva direzione al Governo.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

(Si continua la lettura degli articoli restanti del capitolato.)

Viene ora l'articolo primo della legge così concepito:

« Sarà costrutta una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse e del contratto di appalto stipulato fra il ministro dei lavori pubblici ed il signor Brassey in data 21 aprile 1852, annessi sotto li numeri 1 e 2. »

La Camera nella precedente tornata aveva deliberato che in detto primo articolo alle parole: « e del contratto d'appalto stipulato fra il ministro dei lavori pubblici ed il signor Brassey, in data 21 aprile 1852, annessi sotto li numeri 1 e 2 » si dovessero sostituire le seguenti: « e del contratto che il Ministero sotto la sua responsabilità è autorizzato a stipulare col signor Brassey conformemente alle intelligenze prese con esso in data 21 aprile 1852. »

Ora mi sembra che per mettere d'accordo le deliberazioni della Camera si potrebbe formolare quest'articolo nella seguente conformità:

« Sarà costrutta una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse, del capitolato di concessione al numero 1, e del contratto che il Ministero sotto la sua responsabilità è autorizzato a stipulare col signor Brassey conformemente alle intelligenze prese con esso in data 21 aprile 1852, sotto il numero 2. »

Domando al signor ministro, se aderisce a questa formola.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. Io aderisco, faccio però osservare che il Ministero sarà obbligato di modificare il contratto d'appalto secondo le risultanze della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo, nel modo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Il capitale necessario per quest'impresa verrà riunito mediante l'emissione di trentaduemila azioni nominative ed al portatore in conformità degli statuti annessi sotto il numero 4. »

BOLMIDA. Mi sembra che l'articolo 2 non definisca in modo abbastanza chiaro come il Governo intenda che siano emesse queste azioni. Io credo che le azioni non possano essere emesse che dalla società. Il Governo non potrebbe emetterle esso stesso, come si è stabilito per la strada di Susa.

Io non penso che il Governo abbia questa intenzione; ma converrebbe in ogni caso che quest'articolo fosse espresso in modo più chiaro, poichè stimo che questo dubbio sia diviso da molti deputati, e domanderei su ciò una spiegazione al signor ministro.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici*. L'emissione si farà certamente a nome della società costituita secondo lo statuto che è stato approvato; il Governo poi pagherà l'appaltatore con una parte di queste azioni. Io non vedo in ciò difficoltà, la società chiederà il pagamento dei decimi nei termini dallo statuto prescritti, ed il Governo ritirando i versamenti pagherà all'impresario, per un quarto in azioni e pei rimanenti tre quarti in danari, l'ammontare delle provviste o dei lavori da lui eseguiti.

BOLMIDA. Dalle spiegazioni date dal signor ministro non risulta in qual modo esso intenda che siano emesse le azioni.

Io faccio osservare che per la strada di Susa, la quale è stata proposta come concessione ad una società, ma che in effetto non era che una costruzione per conto del Governo, pagata con titoli aventi nome di azioni, questa difficoltà non esisteva, per cui quella legge porta che il Governo emette tali azioni; ma qui trattasi di una società alla quale il Governo dà una proprietà, e queste azioni non sono che una parte di essa. Ora queste azioni debbono o no essere emesse dai proprietari? Dal modo con cui si esprime il ministro viene giustificato il mio dubbio, se cioè intenda egli che il Governo emetta egli stesso le azioni, ovvero se queste saranno emesse dalla società.

È dunque mestieri che ciò sia ben determinato e venga anche indicato il modo con cui l'emissione deve farsi. Dalla presente legge non risulta il titolare provvisorio o definitivo di questa società; ma, appena votata la legge, questa società deve avere un principio. La Camera ha stabilito che questa società esiste, perchè esiste tra l'appaltatore ed il Governo; ora bisogna che questa sia rappresentata da qualcheduno, cioè che vi sia un comitato provvisorio o qualcun altro che amministri, ed una della prime operazioni dell'amministrazione essendo quella di emettere le azioni, mi pare che il mio dubbio sia bastevolmente da queste considerazioni chiarito.

TORELLI. Non mi pare che vi siano tutte quelle grandi difficoltà che l'onorevole preopinante venne poc'anzi accennando. Una società esiste sin d'ora, la quale è costituita per una metà dal Governo e per un quarto dal signor Brassey; dunque abbiamo già i tre quarti di questa società futura; l'altro quarto verrà sottoscritto mediante l'apertura dei registri, ove tutti quelli che hanno già firmato sono in diritto di rinnovare le loro firme, e possono fin d'ora pretendere a quel numero di azioni che prima avevano preso.

Ora fu da noi stabilito che vi deve essere un commissario il quale potrà riferire al Consiglio d'amministrazione durante l'esecuzione dei lavori; dunque è naturalissimo che questo Consiglio d'amministrazione debba esistere sì tosto sarà fatta la legge, e ricevute le sottoscrizioni dovrà venire convocata un'assemblea generale la quale nominerà questa Commissione.

I titoli definitivi verranno emessi da questa Commissione, la quale è il gerente o, per così dire, il potere esecutivo della società, il cui legislatore è l'assemblea generale.

Parmi che tutto ciò costituisca una serie di fatti facilmente attuabili e non veggo queste difficoltà insormontabili per cui occorra far nuove aggiunte alla legge.

BOLMIDA. Io non credo che l'onorevole relatore abbia per nulla risolto il dubbio da me sollevato.

So benissimo che quando i nuovi azionisti avranno assorbito il quarto restante delle azioni, si potrà fare un'assemblea dalla quale venga nominato il Consiglio d'amministrazione.

Questa cosa è ovvia per se stessa; ma io gli domando la soluzione del dubbio pel caso che quest'assemblea generale non potesse formarsi, poichè non esistono ancora azionisti, e quindi non potrebbe esistere il Consiglio d'amministrazione. In tutte le concessioni di società che ho veduto, ho sempre osservato che il Consiglio d'amministrazione in sul principio è provvisorio, ed i promotori sarebbero, ad esempio, il Governo e l'appaltatore.

Bisogna dunque che il Governo e l'appaltatore indichino in qual modo intendano di formare questo comitato; questo vuol esser ben dichiarato, altrimenti noi che votiamo una legge per dare ad una società la facoltà di emettere azioni, non conosceremo in qual modo queste azioni saranno emesse. Quando poi si presentassero soscrittori, che cosa si risponderebbe ai medesimi? Non si potrebbe rispondere altro se non che: aspettate che si aduni l'assemblea generale, la quale nominerà un'amministrazione per provvedere a queste cose.

Lo ripeto, il dubbio da me sollevato ha tanto maggiore consistenza, che nella legge relativa alla ferrovia di Susa la questione fu interpretata diversamente, in quanto che il Governo assunse di emettere le azioni. Ora la cosa essendo espressa nei medesimi termini in questa legge, verrebbe nella pratica intesa allo stesso modo.

In questo pensiero mi conferma la prima risposta che mi diede il signor ministro dei lavori pubblici.

Quindi faccio osservare alla Camera che non solo sarebbe necessario di esprimere che queste azioni saranno emesse dalla società, ma si dovrebbe anche stabilire in qual modo e da chi sarà fin d'ora presentata questa società.

PRESIDENTE. Invito il deputato Bolmida a formolare il suo emendamento.

BOLMIDA. Io propongo il seguente emendamento:

« Il capitale della società è costituito mediante la creazione per parte della medesima di 32,000 azioni di 500 lire caduna in conformità degli statuti. »

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torelli.

TORELLI. Io voleva rispondere alle osservazioni fatte prima dal deputato Bolmida. Sicuramente se si volesse dire che ci fu tutta la regolarità, se si volesse dire che oggi esiste regolarmente tutta intera nelle sue quattro parti, giacchè l'abbiamo divisa per quarti questa società, non si potrebbe sostenere, giacchè si è già detto le mille volte che tre quarti delle sottoscrizioni sono impegnati definitivamente, e l'altro quarto non lo è ancora; ma spingeremo noi lo scrupolo a volere che siano già coperte proprio tutte queste azioni per poter dire che è formata la società? Spero che nessuno vorrà sostenere questa teoria che in definitiva ci farebbe tornar da capo, ossia andar indietro di tre mesi, quasi che non fossimo convinti che la maggior parte di coloro che firmarono firmeranno ancora, e così saranno tolte tutte queste difficoltà di mera forma che a' miei occhi non sono nemmeno difficoltà, perchè io credo la società bella e fatta e che votando questa legge, noi le diamo vita legale. Quindi io prego la Camera a non soffermarsi sopra queste difficoltà.

CAVOUR CAMILLO. L'onorevole deputato Bolmida chiede come si emetteranno queste azioni, e risponde: le emetterà la società. Io vedo in ciò una gravissima difficoltà, ed è che la società non sussiste che per la riunione degli azionisti, e quindi la società non esisterà che quando le azioni saranno emesse. Perciò l'onorevole deputato Bolmida vorrebbe far precedere ciò che verrà necessariamente dopo. Mi pare che egli stesso abbia indicato il modo che si debbe seguire nelle attuali circostanze, modo molto analogo a quello che si tiene in quasi tutte le imprese delle grandi società. Queste imprese sono promosse da fondatori. Così praticossi per la società di Savigliano; così può accadere per altre società di fondatori; i promotori costituiscono la società e poi emettono delle azioni, cioè dichiarano aperte delle sottoscrizioni, ed in alcuni casi fanno anche vendere le azioni alla Borsa. Qui il vero promotore è il Governo e i corpi morali da lui rappresentati, e credo che, votata la legge, il Governo farà pubblicare che le sottoscrizioni si ricevono all'ufficio o del tesoriere provinciale o del tesoriere generale; oppure se l'antico comitato vuole di nuovo radunarsi, potrà il Governo autorizzarlo a

costituirsi in comitato provvisorio; e se questo d'accordo col Governo nomina un banchiere incaricato di ricevere le sottoscrizioni, od anche se si potesse intendere colla Banca Nazionale, si andrà a sottoscrivere, e si pagherà il primo decimo contemporaneamente, e così si emetteranno le azioni, si costituirà la società. Una volta poi emesse le azioni, si convocherà l'assemblea generale, e si nominerà, a norma dell'articolo 25, il Consiglio composto di sedici soci, dei quali una parte è nominata direttamente dal Governo e l'altra dall'assemblea generale. Ma io credo che sarebbe porre un incaglio grave od almeno un portare confusione se si adottasse l'emendamento del deputato Bolmida, e si volesse che la società fosse costituita prima che le azioni fossero emesse, giacchè io non capirei cosa sarebbero questi soci che non avrebbero preso azioni. Quindi io penso che si abbia da preferire la redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Bolmida è appoggiata.

(È appoggiata.)

AVIGDOR. L'incident que vient de soulever l'honorable monsieur Bolmida, me semble mériter un peu plus l'attention de la Chambre que veut bien le dire l'honorable député Torelli. Après l'avoir écouté attentivement, ainsi que l'honorable monsieur de Cavour, j'avoue que ni les raisons de l'un, ni celles émises par l'autre ne m'ont convaincu.

Dans le sein de la Commission j'ai été frappé de la manière dont cette article a été rédigé.

On dit: le capital est formé par l'émission de 16,000 actions. Qui est-ce qui la forme? Qui est-ce qui émet ces actions? Tout le monde présume que c'est le Gouvernement qui crée avec le concours des entrepreneurs qui sont ses coassociés.

Il est pourtant nécessaire que quelqu'un prenne l'initiative de cette émission; il faut que cette initiative soit prise par le Gouvernement, ou que le Gouvernement s'occupe lui-même de former la société promotrice et de réunir quelques-uns des principaux actionnaires, ou qu'il leur confie l'émission de ces actions, ou qu'il se décide lui-même à prendre l'initiative; mais dans cet article la loi est muette à cet égard. C'est de l'athéisme en fait de lois. On dit: le ciel et la terre ont été créés sans nous apprendre par qui. Ont nous dit: les actions seront créées et émises... Je réponds: par qui?

Les actions, nous dit-on, se créeront, sans qu'on nous dise quelle est la main qui viendra les créer.

L'honorable monsieur de Cavour nous a dit: les actionnaires viendront, et on ne peut pas procéder à l'émission des actions avant que les actionnaires ne soient réunis. J'en demande mille pardons à monsieur de Cavour, mais je crois qu'à ce sujet il est dans l'erreur.

Il faut que le fait de la création des actions précède celui de la réunion des actionnaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui émettra ces actions; car, selon ceux qui les émettront, ceux qui devront en prendre auront plus ou moins de confiance, et ceci influe beaucoup sur les personnes qui veulent prendre des actions.

Il y a société, association entre le Gouvernement et les constructeurs, c'est un fait incontestable; dans ce cas je ne vois pas pourquoi le Gouvernement qui est associé avec les constructeurs, n'assume pas la charge d'émettre des actions.

Le Gouvernement doit avoir une responsabilité de garantie morale, puisqu'il a voulu former une association avec des particuliers quand il pouvait l'empêcher, et se réserver son rôle de protecteur sans prendre celui d'associé.

Donc, puisque le Gouvernement est descendu jusqu'à être associé, il faut, suivant la loi, suivant le code, et suivant le bon sens aussi, qu'il suive la loi de tous les associés, et qu'il prenne l'initiative dans cette affaire, comme étant le principal intéressé. Or le Gouvernement doit être lui-même le créateur des actions, non pas parce que cela est d'usage, non pas parce qu'il y a des précédents, mais parce que la condition qu'il s'est faite dans cette affaire, l'y force et l'y contraint pour lui donner plus de force et plus d'éléments de prospérité.

L'honorable monsieur Torelli disait: peu importe; moi, au contraire, raisonnant comme le ferait un actionnaire, je dis qu'il importe beaucoup que l'on sache qui est celui qui émet les actions.

Si ces actions sont émises et signées par le Gouvernement ou par un mandataire du Gouvernement, j'aurai dix fois plus de fois, de croyance, de confiance dans ces actions, que je n'en aurais dans celles qui auraient été émises et signées par toute autre personne, et même par une compagnie.

J'appuie donc l'amendement présenté par monsieur Bolmida, parce qu'il est essentiellement pratique et qu'il ne peut pas échapper aux hommes spéciaux; je l'appuie aussi parce que la loi manquerait absolument de la clarté indispensable, si nous laissions planer un doute à cet égard, surtout après avoir soulevé cette question.

La loi, surtout en matière semblable, doit éviter des équivoques, elle doit être précise, claire. Mais lorsque, dans un article semblable, on nous dira qu'une chose sera créée, sans nous indiquer qui est le créateur de cette chose, cela ressemble trop, je le répète, à de l'athéisme en fait de lois; ainsi j'appuie l'amendement de l'honorable monsieur Bolmida.

BOLMIDA. Veramente io sono stato sorpreso nell'udire dalla bocca del deputato Camillo di Cavour che la società non è costituita. L'altro giorno ho cercato di dimostrare che la società non esisteva; la Camera ha deciso con un suo voto che realmente esisteva, ed il deputato Camillo di Cavour, combattendo il mio emendamento, viene a dirmi (in contraddizione con quanto ha sostenuto precedentemente) che la società non esistendo è inutile che noi veniamo a determinare fin d'ora che l'emissione delle azioni verrà fatta dalla società.

Presentando il mio emendamento non ho voluto opporre difficoltà al progetto di legge; invece desiderava che non si potesse interpretare in modo diverso da quello che mi pare debba risultare da tutta la discussione che ha avuto luogo. Si è detto che la società esiste; dunque le azioni non possono essere emesse che dalla società. Altro si è ricevere le soscrizioni, come diceva l'onorevole deputato Camillo di Cavour, altro si è l'emettere le azioni. Io concorro con lui nel credere che il Governo come promotore di questa società, possa aprire delle sottoscrizioni e ricevere i nomi di quelli che vorranno sottoscriversi; ma riguardo alla creazione ed emissione delle azioni io sostengo che non solo non può essere revocato in dubbio che le azioni debbano essere emesse dalla società e non mai dal Governo, ma credo anzi che sarebbe cosa tutt'affatto contraria allo spirito della concessione, poichè, quando questi titoli d'azioni, che sono parte della proprietà fossero creati dal Governo, domando io come potrebbero essere classificati.

Io dico quindi che, se il Governo come promotore, come indicava il deputato Di Cavour, vuol fare sottoscrizioni, questa sarà materia di regolamento che farà poi per promuovere la costituzione definitiva della società. Ma intanto per legge dev'essere specificato che questo capitale è formato con azioni create ed emesse dalla società stessa.

Per conseguenza, insisto sull'adozione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Avigdor presenta un altro emendamento, che consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: « mediante l'emissione, » queste altre: « per parte del Governo. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

TORELLI. Io insisto perchè si lasci l'articolo tal quale, perchè quando ben si consideri si troverà esservi meno difficoltà di quel che paia a prima giunta.

Non è soltanto in via regolamentare che il Governo è obbligato di aprire sottoscrizioni, egli lo è in forza dell'articolo 5 della legge medesima che abbiamo sott'occhio; esso è concepito in questi termini:

« Per le sottoscrizioni di cui al numero 3 verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle città principali dello Stato. »

Dunque vuol dire che, votata appena questa legge, egli è certo che il Governo è obbligato ad aprire questi registri; inoltre l'articolo 7 dello statuto dice:

« Ogni azione verrà pagata per un decimo all'atto della sottoscrizione, ed il rimanente in ragione di un decimo per ogni tre mesi successivi. »

Dunque il Governo al momento che apre le sottoscrizioni, esige anche questi pagamenti, e ne lascia ricevute come promotore della società, poichè tale si è la sua qualità dal momento che non volle approvare la società costituitasi il 30 marzo ultimo scorso. Tostochè egli avrà fatto questi passi è obbligato in forza ancora dello statuto di convocare l'assemblea generale degli azionisti. Siccome poi non si dubita che queste sottoscrizioni si faranno perchè già furono fatte per la concorrente di 6000 azioni, e non crediamo andar errati supponendo che concorrano ancora, se non per tutte le 8000, almeno per le 6000, così allora si completerà la società con tutte le forme possibili e questa nominerà il suo comitato di direzione che deve sorvegliare anche ai lavori della strada per mezzo del suo commissario.

Vorrà dire che fino a quel punto la società è in fatto costituita solo per tre quarti; ma questo basta, ed io propongo quindi che sia mantenuto l'articolo tal quale, onde non dar adito a sottigliezze legali che possono frapporre incagli, giacchè ne abbiamo avuto abbastanza.

GALVAGNO. Signori, io non avrei difficoltà a lasciare l'articolo 2 tal quale è redatto, ma crederei di dare a quest'articolo un'interpretazione diversa da quella che gli ha data il deputato Camillo di Cavour.

Io vedo la questione già decisa da che la Camera ha approvato lo statuto. L'articolo 5 di questo dice, che il fondo sociale è fissato nella somma, ecc. (*Dà lettura del tenore dell'articolo 5 citato*)

Ora, io domando se allo stato dell'articolo 5 il Governo può ancora emettere azioni, a titolo proprio. Se non può emettere azioni, se non in quanto fanno parte del fondo sociale, io accetto quindi l'articolo 2, il quale riferendosi agli statuti lascia credere che queste azioni siano emesse per parte della società, la quale per ora è abbastanza rappresentata dal Governo per una metà e dal signor Brassey per un quarto.

Quando in una società vi sono i tre quarti delle azioni al momento in cui si costituisce, io dico che è già una delle migliori società.

Ma se io dovessi emendare l'articolo secondo, lo emenderei in altro senso.

In questa legge è menzionato questo statuto. Esso fu approvato dalla Camera; ma la legge non contiene una parola dell'approvazione di esso.

Pertanto io formolerei l'articolo nel seguente modo:

« Il capitale necessario per quest'impresa verrà riunito mediante l'emissione di 32,000 azioni nominative e al portatore, in conformità dell'articolo 5 degli statuti annessi sotto il numero 4, che sono approvati. »

Dal momento che sono approvati gli statuti la società è costituita fra il Governo e Brassey. Allora che cosa farà il Governo? Aprirà le sottoscrizioni, questi azionisti nomineranno il comitato provvisorio, per emettere queste azioni, e queste azioni saranno emesse in testa della società.

Quindi io credo che assolutamente il capitale integro è di 16,000,000, composto di 32,000 azioni, che la metà del Governo rappresenta anche 16,000,000 di azioni, le quali non possono essere che sociali, e che per conseguenza le azioni non possono essere emesse che dalla società.

Quindi prego la Camera di vedere se non crede utile il mio emendamento, il quale non solo si riferisce agli statuti, ma ne dichiarerebbe l'espressa approvazione.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io vengo in appoggio all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Bolmida. La difficoltà da lui messa in campo è molto grave, e, secondo me, molto bene egli si apponeva quando asseriva che non si possono intendere regolarmente emesse le azioni se non dalle società debitamente costituite, giacchè tutta la difficoltà che nasce dall'intelligenza di quest'articolo secondo consiste unicamente nel sapere da chi saranno emesse queste azioni. Ora la società non esistendo ancora, perchè non sono ancora radunati tutti gli elementi che si richiedono per costituirla, ne viene di necessità che il Governo da sè solo non può fare emissione di titoli al portatore i quali siano definitivi, perchè questi non altrimenti possono essere emessi che a nome della società, la quale non esiste ancora. Ciò però non toglie che sin d'ora il Governo o i promotori della società vengano ad emettere titoli provvisorii, ma non definitivi. Mediante siffatta distinzione dei titoli in provvisorii e definitivi, io penso che si possa risolvere la difficoltà, e che il Governo od altri promotori della società possono emettere azioni provvisorie da convertirsi in definitive allorchè la società sarà costituita.

In tal guisa io credo che si possa raggiungere lo scopo a cui si mira, e quindi appoggio l'emendamento proposto dal deputato Bolmida.

BOLMIDA. Io domando la parola per ritirare il mio emendamento ed appoggiare quello del deputato Galvagno, perchè racchiude, a parer mio, lo scopo che io mi proponeva di ottenere. Osservo che le spiegazioni fornite dall'onorevole Galvagno sono quelle che io m'aspettava fossero date dal Governo o dalla Commissione; imperocchè vedendo l'articolo della legge riferirsi agli statuti annessi, naturalmente avvisai che fosse ovvio il credere che queste azioni dovessero essere da altri emesse che dalla società, ed il mio dubbio era nato soltanto in seguito alla legge stessa adottata per la strada di Susa, la quale quantunque su basi diverse, pure, determinando anche l'emissione di simili titoli, sembra che la cosa potesse venire erroneamente in questa interpretata nel senso medesimo.

Per queste ragioni io appoggio l'emendamento del deputato Galvagno e ritiro il mio.

CAVOUR CAMILLO. Io concorro nell'opinione espressa dagli onorevoli deputati Galvagno e Bolmida, che questi titoli non sono emessi come titoli governativi; il Governo qui agisce per conto della società, poichè, ad eccezione dei corpi

morali, che sono da lui rappresentati e del signor Brassey, è il solo socio che attualmente esiste. Se si vuole con maggior chiarezza dire coll'onorevole deputato Galvagno che le azioni definitive saranno date dalla società, io non ho nulla ad opporre; ma desidererei che nell'articolo fosse specificato che sarà il Governo che emetterà queste azioni. Questa spiegazione, a mio credere, è necessaria, onde il Governo sia autorizzato a ritirare il decimo che si deve pagare nell'atto della sottoscrizione. All'articolo 7 degli statuti è detto: « Ogni azione verrà pagata per un decimo all'atto della sottoscrizione, ed il rimanente in ragione del decimo, ecc. »

Quindi è necessario che chi riceve la sottoscrizione sia autorizzato a ritirare questo decimo. L'obbligo di pagare il decimo all'atto della sottoscrizione è necessario onde evitare delle sottoscrizioni fatte nell'unico scopo di aggiotare sopra le azioni. Io quindi non dissentirei dalla redazione proposta dall'onorevole deputato Galvagno, quando si aggiunga alla sua proposta quella fatta dal deputato Avigdor.

Se la Camera crede che con questa redazione venga rimossa l'idea che l'azione sia un titolo governativo, non ho, lo ripeto, nessuna difficoltà ad accostarmi a questa redazione modificata dal deputato Avigdor.

GALVAGNO. Per completare il mio emendamento, io aggiungerei ancora questo paragrafo:

« Il Governo provvederà per l'emissione dei titoli provvisorii. »

Mi pare che a questo modo la cosa è chiara.

TORELLI. Mi unisco a questa redazione, tanto più che ho sempre sostenuto che il Governo tutt'al più dovrà emettere ricevute di primi versamenti, e forse titoli provvisorii.

I titoli definitivi li emetterà la società, ma verranno emessi da qui a due anni e mezzo, cioè quando l'intiera somma per cui sono creati, sarà versata; non occorre adunque che ce ne occupiamo presentemente, e tanto meno per crearci veri imbarazzi immaginari.

BRONZINI-ZAPELLONI. Accetto anch'io l'emendamento del deputato Galvagno; ma vorrei che per maggiore chiarezza si spiegasse che i titoli definitivi saranno emessi dalla società, ma che intanto il Governo riceverà le sottoscrizioni ed emetterà dei titoli provvisorii.

PRESIDENTE. Mi pare che sia già spiegato abbastanza.

BRONZINI-ZAPELLONI. Allora prego il signor presidente di rileggere l'emendamento.

PRESIDENTE. (Rilegge l'emendamento del deputato Galvagno.) (*Vedi sopra*)

Domando al deputato Avigdor s'egli persiste nel suo emendamento.

AVIGDOR. J'accepte les modifications qui ont été faites par le député Galvagno.

PRESIDENTE. Aderisce il Ministero a questa modificazione?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Io acconsento.

BOLMIDA. Credo che in quest'articolo vi sia un errore di redazione. Dove è detto: « l'emissione d'azioni nominative ed al portatore » credo debba scriversi invece: « od al portatore. » Del resto, a mio avviso, sarebbe forse meglio neanco esprimerlo, poichè la facoltà di emettere azioni nominative od al portatore è accordata dagli statuti, dovrebbe perciò dirsi soltanto: « 32,000 azioni in conformità degli statuti. »

PRESIDENTE. Il signor ministro aderisce a questa proposta?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Aderisco.

PRESIDENTE. L'articolo 2 sarebbe dunque così concepito:

« Il capitale necessario per questa impresa verrà riunito mediante l'emissione di *trentadue mila* azioni, in conformità dell'articolo 5 degli statuti annessi sotto il numero 4, che sono approvati.

« Il Governo provvederà per l'emissione di titoli provvisorii. »

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 2 così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le azioni di cui all'articolo precedente verranno ripartite come segue:

« 1° Una metà a carico dello Stato, il quale si procurerà il concorso delle divisioni, delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali interessati;

« 2° Un quarto all'appaltatore in pagamento di parte dei lavori;

« 3° Ed un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizioni. »

La Commissione propone la seguente modificazione:

« Le azioni di cui all'articolo precedente verranno ripartite come segue:

« 1° Un quarto all'appaltatore in pagamento in parte dei lavori;

« 2° Un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizioni;

« 3° Una metà a carico dello Stato col concorso delle divisioni, delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali interessati. Potrà anche lo Stato cederne ai privati qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico dal secondo alinea del presente articolo. »

Il signor ministro aderisce a quest'emendamento?

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Aderisco.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io credo che sarà opportuno di mettere ai voti quest'articolo per divisione, e mi riservo di fare un eccitamento al signor ministro dei lavori pubblici sopra il numero terzo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Per non interrompere la votazione sarebbe meglio che facesse ora l'eccitamento ch'ella vuol fare al Ministero.

BRONZINI-ZAPELLONI. L'articolo 3 dispone che la metà delle azioni sarà a carico dello Stato, col concorso delle divisioni, delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali interessati. Dietro l'operato del comitato provvisorio e gli eccitamenti fatti per raccogliere azioni dai privati, ed anche da qualche corpo morale, vennero delle sottoscrizioni dei corpi morali, delle quali parte era stipulato nelle loro adesioni andassero in iscarico del Governo, e parte si diceva che sarebbero andate a scarico della società particolare, la quale doveva concorrere con 8000 azioni. Io vorrei ora sapere dal signor ministro dei lavori pubblici, se intenda che sia assolutamente obbligatorio ai corpi morali, i quali vorranno prendere sottoscrizioni, che le azioni da essi prese debbano necessariamente ed obbligatoriamente andare a scarico del Governo per la loro totalità, oppure se non continui ad essere, come s'intendeva prima dal comitato, facoltativo a questi corpi morali di prenderne parte in iscarico del Governo e parte in iscarico della società particolare. Prego il signor ministro a darmi su questo punto qualche spiegazione.

PERNATI, *ministro dell'interno.* Il Governo non intende di mantenere quello che si era già fatto, che cioè i corpi morali siano padroni di sottoscrivere a queste azioni, o per iscarico del Governo, o per concorrere in quel quarto che è aperto al pubblico. E ciò tanto è vero che io ebbi già a presentare alla firma sovrana l'approvazione di non poche di

queste sottoscrizioni d'azioni prese da opere pie per quella porzione che è aperta al pubblico, giacchè io credo che nulla possa ostare all'approvazione delle deliberazioni prese in questo senso. Se il municipio, la divisione, la provincia, l'opera pia non dichiarerà di voler imputar la sua quota nel quarto che è aperto al pubblico, verrà naturalmente imputata in quello che ha il Governo.

BRONZINI-ZAPELLONI. Ringrazio il signor ministro degli interni di questa spiegazione.

SINEO. Le cose dette dal signor ministro dell'interno sono in opposizione colla lettera del progetto presentato. È evidente che, secondo la legge che si voterebbe, non potrebbero computarsi nel quarto aperto al pubblico le azioni che venissero prese dai corpi morali. Ora, siccome le parole del signor ministro non bastano per cambiare la legge, naturalmente non si può tenere alcun conto di questa sua dichiarazione. Io desidero che la cosa stia in questi termini: credo che non convenga alla Camera di adottare alcuna modificazione in questa parte al progetto presentato non conviene che si sopraccarichi in questi tempi l'erario nazionale senza necessità. È stata dichiarata da tutti la probabilità che venga presto coperta la parte di azioni destinata ai privati; dunque lasciamo che l'erario nazionale sia sussidiato dalla buona volontà dimostrata dai corpi morali.

PERNATI, *ministro dell'interno.* Io non credo che i termini in cui è concepita la legge portino un'obbligazione ai comuni che non possano sottoscrivere altrimenti se non per sollevare il Governo. Dal momento che si dice che una metà delle azioni è a carico dello Stato col concorso delle divisioni, provincie, dei comuni e di altri corpi morali interessati, ciò vuol dire che lo Stato può rimettere ai corpi morali interessati parte delle azioni stesse; ma non vedo come ne venga la conseguenza che un corpo morale non possa altrimenti sottoscrivere salvo che a scarico del Governo.

Io penso che sarebbe contro a tutti i principii della nostra legislazione il forzare i comuni a dare il loro concorso più in un senso che in un altro. I comuni l'hanno dato adesso per la massima parte a favore del Governo, cioè per sollevarlo di quella metà di azioni che è a suo carico, ma taluno, e così, per esempio, il municipio di Torino ha deliberato 1,000,000 di azioni, di cui metà a scarico del Governo, ed un'altra metà da imputarsi sul quarto lasciato al pubblico a scarico della società.

Dunque non vedo come si possa costringere i corpi morali a dare il concorso soltanto a sollievo del Governo. Il Ministero non stima di potere ciò fare, a meno che lo volesse il Parlamento, locchè non credo sia nella sua intenzione.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io aggiungerò un'osservazione a quelle fatte dal signor ministro dell'interno per tranquillizzare maggiormente l'onorevole Sineo, il quale teme che, non stabilendo che il concorso debba essere esatto, vale a dire che le azioni sottoscritte dai corpi morali debbano andare necessariamente a scarico del Governo, teme, dico, che ne venga ad essere di troppo sopraccaricato l'erario.

A questo riguardo io farò osservare che, dietro lo stato delle azioni sottoscritte dalle provincie, comuni ed altri corpi morali, risulta di già che questo concorso è tale per cui il Governo viene ad essere esonerato di poco meno della metà del capitale a suo carico.

Quindi io credo che non sarebbe il caso d'insistere, tanto più che, anche a senso mio, il modo con cui è concepito l'alinea 3 è tale che lascia la facoltà ai corpi morali di concorrere a scarico del Governo ed a scarico della società.

SINEO. L'onorevole Bronzini mi avrebbe veramente tranquillizzato se mi avesse annunciato che le sottoscrizioni dei corpi morali coprono interamente la parte che è attribuita al Governo: ma io domando se nella condizione attuale delle nostre finanze dobbiamo senza necessità imporre loro un nuovo carico. Quando un sacrificio è necessario noi siamo tutti pronti ad accettarlo; ma quando non è necessario perchè lo faremo?

È opinione del signor ministro, è opinione generalmente espressa nella Camera che col concorso dei privati si potrà facilmente far fronte al quarto che è loro destinato; or dunque perchè non includeremo il fondo dei corpi morali nella porzione che è a carico dell'erario?

Io non vedo che siasi risposto a questa considerazione che quadra assai con le condizioni delle nostre finanze.

Io non credeva di avere bisogno di fare un commentario alla legge presentata dai signori ministri per persuaderli che essa richiede nel modo il più assoluto che le azioni concesse ai corpi morali vengano a sollievo del Governo; ma poichè mi si contesta questa proposizione, farò presente alla Camera che il numero 2 dell'articolo 3 destina un quarto delle azioni unicamente al pubblico per mezzo di sottoscrizioni, e poi la legge fa un'altra categoria di sottoscrittori che sono contemplati nel numero 3. Quando la legge distingue e contempla il pubblico da un lato ed i corpi morali dall'altro, è evidente che questi corpi morali costituiscono esseri speciali che sono distinti dai privati. Questo è il modo d'interpretazione solito ad usarsi nell'intendere le leggi.

Ma si dice inoltre nel numero 3 che « una metà è a carico dello Stato col concorso delle provincie, delle divisioni e dei comuni. »

Dunque non altrimente, secondo lo spirito e la lettera della legge, è permesso al Governo di assumersi questo carico, salvo colla condizione che esso sia secondato dal concorso delle provincie o degli altri corpi morali.

Bisognerebbe introdurre una nuova maniera d'interpretare la legge per giungere ad una diversa conseguenza.

Viene poi l'articolo 4 che dice: « le divisioni amministrative e le provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare, per far fronte al pagamento delle azioni che sono già sottoscritte o da sottoscriversi, a norma dell'alinea terzo dell'articolo precedente. »

Questi corpi morali sono autorizzati dalla legge a soscrivere soltanto a norma dell'alinea terzo, e non secondo l'alinea secondo.

Dunque, secondo lo spirito della legge, il concorso dei comuni, provincie, od altri corpi morali, deve sempre venire a favorire lo Stato. Io non veggo il perchè si voglia contrastare questa tesi.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola per far osservare all'avvocato Sineo che sta benissimo che l'articolo 3 dica: « una metà a carico dello Stato col concorso delle divisioni, provincie, ecc.; » ma s'intende però sempre col concorso spontaneo, volontario, non imposto, nè obbligatorio.

Ora suppongasi che un corpo morale voglia assumere in iscarico del Governo 500 azioni, e poi sottoscrivere per altre 200 di quelle lasciate al concorso dei privati; con quale diritto potrà il Governo impedirlo di ciò fare? Come potrà obbligare questi corpi morali a limitare il loro concorso a quello che hanno già fatto, ovveramente costringerli ad acquistare azioni in più di quelle che spontaneamente si offrono di sottoscrivere? Ciò equivarrebbe all'imporre assolutamente il concorso a tutti i corpi morali interessati, quotandoli in ragione dell'utile che saranno per ricavare dalla strada fer-

rata; il che sarebbe ingiusto, dacchè non venne in massima adottato nell'introduzione delle strade ferrate nello Stato, ed inoltre sarebbe contrario alle regole di una buona amministrazione, quale esige che il concorso dei corpi morali, nello scopo di sollevare il Governo, sia essenzialmente spontaneo.

TORELLI. I corpi morali hanno anch'essi dei diritti come le altre persone, quindi, nè il Ministero, nè la Commissione potevano rifiutare le condizioni che fosse piaciuto ai corpi morali d'apporre alla loro sottoscrizione; perciò io non vedo con qual ragione il Governo potesse rifiutarsi d'accettare la condizione che la socrizione dovesse andare a scarico, non del Governo, ma della parte lasciata ai privati.

Tuttavolta le osservazioni dell'onorevole Sineo mi suggeriscono un emendamento che ha tratto all'articolo 4, dove è detto realmente che: « sono fin d'ora autorizzati i prestiti dei comuni e corpi morali che hanno sottoscritto o sono per sottoscrivere a norma dell'alinea 3 dell'articolo precedente. » Questa prescrizione dell'articolo 3 io credo che voglia essere tolta, altrimenti potrebbe nascere il dubbio che si tenessero autorizzati solo quei comuni e corpi morali che sottoscrivessero a scarico dell'erario, mentre l'idea della legge è che siano autorizzati i prestiti di tutti i corpi morali che sottoscrivono tanto a scarico del Governo, che come privati. Pertanto io credo che l'articolo 3 debba essere mantenuto tal quale, e quando si verrà all'articolo 4, dietro le osservazioni dell'onorevole Sineo, proporrò che si tolgano le parole: « questo alinea 3. »

LANZA. Una parte delle difficoltà mosse dal deputato Sineo furono già risolte dalle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Torelli, le quali, parmi, abbiano dimostrato come resterebbe escluso che colla presente legge possano in certo modo i corpi morali venir coatti a prendere una parte delle azioni già acquistate dal Governo od almeno preventivamente al medesimo appartenenti.

In quanto poi alle altre osservazioni relativamente alla necessità di sgravare l'erario pubblico da questa intrapresa e procurare che i comuni, le divisioni e le provincie vengano in sussidio del Governo, io osserverò anzi tutto che, per potere assicurare l'esecuzione di questa strada, bisogna profittare di tutti quei mezzi che possano giovare a procurarci il capitale intero. Quale è la parte del capitale che non è ancora collocata e che abbisogna di essere assicurata? È appunto quella che è riservata per i privati; tutto il rimanente è già assicurato, perchè da un lato si è reso garante il Governo, dall'altro l'appaltatore; dunque anzitutto bisogna facilitare il collocamento di queste azioni presso i privati e quindi procurare che sia, quanto è più possibile, maggiore il numero dei concorrenti e lasciare che anche i corpi morali concorrano nell'esaurimento di questo quarto di azioni, e se avverrà che quest'esaurimento si faccia presto, il Governo ha facoltà di cedere una parte ai privati; questa facoltà gliela conferisce il terzo alinea dell'articolo 3, dove si dice: « Potrà anche il Governo cederne ai privati qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico. »

In tutto questo non v'ha dunque evidentemente verun impedimento a che i comuni od i privati vengano a sgravio della parte già impegnata dal Governo, ma per altra parte però si ha il vantaggio di procurare che quel capitale che non è ancora collocato, venga definitivamente impiegato, e così il capitale totale sia trovato onde assicurare l'eseguimento della strada.

Del resto poi, io riconosco col deputato Sineo, che bisogna in tutte le circostanze procurare di sgravare il Governo delle maggiori spese, ma qui c'è d'altronde una considerazione di equità, di giustizia, direi di perequazione di vantaggi e di oneri in tutte le provincie dello Stato.

Vi sono già molte provincie dello Stato che stanno per fruire dei vantaggi di una ferrovia senza che abbia costato loro un centesimo d'imposta locale: è egli giusto che quelle provincie che si trovano nella valle del Po, e per cui percorrerà questa linea, di cui discutiamo il progetto, sopportino totalmente l'onere di queste spese?

Non è egli giusto che lo Stato, almeno per una parte, concorra ad agevolare l'impresa?

Del resto, che ne avverrà? Ne avverrà che queste provincie trovandosi nell'assoluta necessità di avere una ferrovia, faranno i più enormi sacrifizi e si troveranno in gravissime difficoltà per disimpegnare i loro affari, la qual cosa non conviene nè al Governo, nè a qualsiasi provincia dello Stato, perchè quando queste provincie siano rovinate, le altre dovranno poi venire in loro soccorso, per quella solidarietà che non viene mai meno nel nostro paese.

Per queste considerazioni io credo che siano ben concepite queste disposizioni di legge, e che si debbano accettare tali quali, meno la modificazione che venne accennata dal deputato Torelli, membro della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 4. Le divisioni amministrative e le provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni che già hanno sottoscritte o siano per sottoscrivere a norma dell'articolo precedente, serbate però le norme consuete di amministrazione. »

TORELLI. Propongo che vengano soppresse le parole « a norma dell'articolo 3 dell'articolo precedente. »

PRESIDENTE. Domando al deputato Torelli se fa tale proposta a nome suo particolare, oppure a nome della Commissione.

TORELLI. A nome della Commissione.

PALEOCAPA, *ministro dei lavori pubblici.* Il Governo accetta questa proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Io non intendo oppormi all'emendamento del deputato Torelli, dacchè esso viene proposto a nome della Commissione ed è accettato dal Governo. Osservo solo che ciò dimostra la necessità che eravi di mutare la legge per favorire lo scopo cui avvisava il signor ministro dell'interno.

Se il Governo avesse da principio avuto lo stesso pensiero, non avrebbe fatta distinzione tra i corpi morali ed i privati. I corpi morali possono, come i privati, concorrere nel quarto delle azioni; i privati possono, come i corpi morali, concorrere nella metà del Governo, dunque era inutile fare distinzione.

La distinzione si era fatta perchè il Governo sentiva la necessità, nel tempo in cui siamo, di presentare un progetto, il quale non minacciasse di onerare cotanto il pubblico erario.

Io non voglio sollevare una questione la quale causerebbe una non lieve perdita di tempo, e non produrrebbe probabilmente nessun risultato. L'onorevole deputato Lanza ha trattata questa questione con quella schiettezza che gli è solita, e l'ha portata sul vero suo terreno, osservando che, siccome era a temersi che non si potesse così facilmente coprire questo quarto d'azioni, era bene che anche i corpi morali venissero ammessi al concorso in quel quarto. A me non resta che ad esprimere un desiderio; bramerei cioè che si pen-

sasse meglio a non onerare così grandemente l'erario nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 come fu emendato dal deputato Torelli.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Per le sottoscrizioni, di cui al numero 3 dell'articolo terzo, verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle città principali dello Stato. »

TORELLI. Qui è occorso un errore di stampa, invece di dire: « per le sottoscrizioni di cui al numero 3, » si deve dire: « per le sottoscrizioni di cui al numero 2. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 colla rettificazione fatta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Coloro che sottoscrissero prima d'ora delle azioni avranno un diritto di priorità su tutti i sottoscrittori posteriori, purchè rinnovino le loro domande nel termine che verrà a tale effetto determinato dal Governo. »

(La Camera approva.)

« Art. 7... Questo fu già dalla Camera votato.

CADORNA. Credo di poter ancora proporre un'aggiunta all'articolo settimo, ed esporrò i motivi della mia proposta.

Si è sollevato una discussione intorno al punto se la società esista o non esista attualmente, sebbene tutte le azioni non siano ancora collocate ed è assolutamente necessario che questa questione sia decisa.

Voci. Ma no! ma no!

CADORNA. Prego la Camera di volermi permettere che mi spieghi in poche parole.

Se si reputa che la società non esiste attualmente, egli è evidente che la società non esiste attualmente: egli è evidente che la società non sarà costituita che allorquando sarà emessa l'ultima azione, non essendo fissata un'epoca anteriore qualsivoglia in cui incominci ad esistere legalmente. Quindi la società non esistendo e volendosi ciò non pertanto incominciare la strada, essa non potrebbe usare dei diritti di sorveglianza sui lavori della medesima, diritti che le sono riservati da questa stessa legge: ovvero per rendere possibile l'uso di questi diritti, bisognerebbe differire il principio dei lavori, finchè tutte le azioni fossero collocate.

Egli è pure evidente che non si potrà neanco incominciare ad emettere i titoli definitivi, finchè non sia collocata l'ultima delle azioni.

Ora, il dubbio se la società esista fin d'ora, ovvero se possa riputarsi costituita prima che siano collocate tutte assolutamente le azioni, è assai grave, e ad ogni modo esiste, come lo provarono le attuali discussioni e le contraddittorie opinioni a questo riguardo emesse, ed importa assai di rimuoverlo. Ciò si può fare molto facilmente adottando l'uso seguito in tutte le società anonime di questo genere, nelle quali si suole stabilire che, raggiunto un dato numero di sottoscrizioni, la società s'intenderà costituita. A ciò miravano appunto le osservazioni che l'onorevole deputato Sineo faceva in una delle ultime tornate, ed a me pare che questa difficoltà debba essere tolta di mezzo. Ora i tre quarti delle azioni sono già collocate, poichè la legge ne assegna una metà al Governo ed un altro quarto all'appaltatore. Ciò stante, io proporrei un'aggiunta in questi termini all'articolo 7:

« La società s'intende costituita dal momento in cui le soscrizioni ascenderanno a 4/5 del capitale sociale. » I tre quarti delle azioni sono già collocati; e quindi trovansi già collocati dodici milioni.

Ora fra i tre quarti e i quattro quinti la differenza non è che di 800,000 lire, cioè di 1600 azioni. Io ho la più ferma credenza che tutto il quarto di azioni destinato ai privati sarà in buon tempo collocato; credo poi non esservi dubbio alcuno che almeno queste 800,000 lire saranno in breve tempo coperte, e che così fra brevissimo tempo la società potrà riputarsi definitivamente costituita, che potrà cominciare ad emettere le azioni definitive; e potendo quindi la società usare a quell'epoca dei diritti che la legge attuale le conferisce di sorvegliare l'esecuzione delle opere, anche queste si potranno tosto incominciare. Ripeto che ciò è perfettamente conforme all'uso universalmente adottato in tutte le società anonime, per la di cui costituzione legale non si richiede mai che tutte le azioni sociali siano collocate. La mia proposta avendo per iscopo di togliere un dubbio, a senso mio, gravissimo, parmi sia opportuno che venga dalla Camera adottata.

TORELLI. Io credo che sia meglio lasciare l'articolo tale quale è. Nell'effetto pratico forse questa proposta non incontrerebbe difficoltà, non lo nego, ma adottandola non mancherebbero quelli che comincierebbero a dire: la società non esiste, dunque il Governo non può far nulla, e si comincierebbe da capo colle proteste d'illegalità. Il Governo, come abbiamo già veduto, ha il diritto, anzi ha l'obbligo di aprire delle sottoscrizioni; dunque egli deve rilasciare delle ricevute per potere dopo effettuati i quattro decimi rilasciare anche dei certificati provvisorii, dato che non sia ancora in quel tempo costituita legalmente la società, come la intende l'onorevole Cadorna. Invece allo stato attuale delle sottoscrizioni si può benissimo ammettere, come diceva l'onorevole deputato Galvagno, che la società è già costituita. Non potendo dunque ammettersi dubbio a questo riguardo, credo che il meglio sia lasciare l'articolo tal quale è redatto, mentre rimane inteso che la società esiste di già, poichè se anche non sono che due parti, cioè il Governo che ha stipulato dall'un canto, ed il signor Brassey che ha accettato dall'altro, è pur sempre vero che unitamente costituiscono i tre quarti dello importare totale, cifra di già superiore a quella richiesta dalle ordinarie società anonime per costituirsi.

CADORNA. Io m'accorgo che non fui compreso, epperò mi permetto di osservare che la mia proposta non varia nè punto nè poco ciò che finora si è deliberato dalla Camera.

Ammetto che il Governo può emettere i titoli provvisorii, ammetto che egli può essere promotore della società, e che può esercitare tutti i diritti che la Camera gli ha conferiti. Che anzi, io stesso ho votate queste parti della legge, e desidero siano mantenute.

Ora si tratta soltanto di fissare quale sarà l'epoca certa in cui la società si terrà definitivamente costituita ed abile legalmente ad esercitare essa stessa tutti i diritti sociali.

Questa fissazione mi pare necessaria, perchè legalmente reputo che vi sia un gravissimo dubbio, se si possa affermare che una società anonima, la quale non è dichiarato che debbasi ritenere costituita allorquando sia collocato un certo dato numero d'azioni, possa riputarsi costituita prima che tutte le azioni siano collocate. Dico che, a mio avviso, sussiste il dubbio; che le contrarie opinioni qui emesse provano che esso esiste, e che importa di toglierlo. Col toglierlo non si varia nulla di ciò che la Camera ha finora determinato, ma si impedisce che nascano poi questioni intorno all'epoca in cui le opere potranno cominciare, perchè, se le opere comincieranno in un'epoca in cui la società non possa ancora dirsi legalmente costituita, e non possa perciò tenere generali adunanze, essa non potrà esercitare i diritti che la legge le attribuisce per la sorveglianza dei lavori; questi diritti diventeranno illusorii, e quindi nasceranno certamente que-

stioni ed opposizioni. Alcuni sosterranno che la società esiste, quand'anche tutte le azioni non fossero collocate; vorranno che la generale adunanza sia convocata; vorranno che essa nomini il commissario indicato all'articolo 63 dello statuto, ed affermeranno che perciò i lavori si possono incominciare. Altri negheranno che la società esiste, se tutte le azioni sino all'ultima non sono collocate; diranno che la società non esiste ancora legalmente, che non può essere adunata, che non può nominare il commissario, e che i lavori non possono perciò essere incominciati, perchè la società non può ancora esercitare i suoi diritti.

La Camera vede quali sarebbero le conseguenze del lasciare un tal dubbio indeciso, e la mia proposta, avendo unicamente lo scopo di togliere questo gravissimo dubbio, parmi non debba trovare ostacolo alcuno alla sua ammessione.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Cadorna è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Cadorna propone un'aggiunta all'articolo 7 che sarebbe così concepita:

« La società s'intende costituita dal momento che le sottoscrizioni ascenderanno ai 4|5 del capitale sociale. »

VALERIO LORENZO. Io credo che quest'aggiunta sia inutile, e che per di più abbia una parte di danno, sotto questo rapporto che diminuisce l'azione governamentale. Penso che, data la combinazione che è stata votata fin qui, l'azione governamentale debba prevalere, e che, quando mancassero le azioni per attuare questa società, le debba mettere il Governo. L'impresa è grande, è utile; un grave sacrificio l'abbiamo già fatto, è meglio che il Governo lo compia ed abbia il mezzo di compierlo.

In quanto poi al quesito se possa venirsi costituendo una società anonima quando non è ancora compiuto il suo capitale, non mi sembra, per vero, che il paragone presentato dall'onorevole deputato Cadorna possa sussistere.

Egli è vero che alcune società anonime quando hanno un certo numero di azioni si danno per costituite; ma ciò accade quando la loro azione è indefinita; ciò accade per una società di assicurazione; ciò potrà accadere per una società di commercio, navigazione, ecc.; ma quando per un'opera finita si richiede un capitale finito, costituire questa società ove questo capitale non si è ancora ottenuto, per me non è cosa ragionevole, ed io credo che mancano esempi di simile natura.

Per quanto mi soccorre la memoria, in tutte le società anonime che conosco, nelle quali era determinata e definita l'opera, ed era stabilito il capitale necessario per finire quell'opera, la società, ottenuto un certo numero di azioni, statuiscesi bensì che possa formare un potere provvisorio per accudire alle bisogne provvisorie, ma non penso che fosse mai stato ammesso che la società si intendesse definitivamente costituita, quando non fossero ancora emesse tutte le azioni. Io credo che questa sia la base fondamentale del diritto, il quale regola quel genere di contrattazioni; ma venendo al caso speciale che ora occupa la nostra attenzione, dico che invece di recar beneficio alla società di Novara, la proposta dell'onorevole Cadorna le arrecherà danno. Io intendo che in questa società l'azione governamentale sia la più ampia di tutte. Se noi guardiamo al capitale, esso è fornito in massima parte dai fondi del Governo, giacchè io considero come fondi del Governo i fondi delle provincie, i fondi dei comuni, i fondi delle opere pie, sui quali, stando alle leggi attuali, esso esercita un'azione così prepotente.

Ora, avendo il Governo la maggior parte dei capitali impegnati nell'opera medesima, io desidererei che esso potesse anche impegnarsi per quella parte che non si potesse trovare nelle soscrizioni private, e che non debba perciò tralasciare di compiere il lavoro. Forse sarebbe stato meglio lasciare più ampia l'azione all'associazione dei privati. Il piangere sopra quello che è passato è inutile; ora la maggioranza ha deliberato di fare così, ed io desidero che l'azione del Governo rimanga il più possibile libera, perchè possa essere efficace.

GALVAGNO. Io appoggio l'aggiunta proposta dal deputato Cadorna. Non vi ha dubbio che una difficoltà esiste, quindi io credo che sia meglio di risolverla. Che una grave difficoltà esista, lo dimostrano gli stessi ragionamenti testè fatti dal deputato Valerio, laddove ei ci veniva osservando che una società la quale intende di fare un'opera finita con un tale capitale, non può dirsi costituita se non esiste nelle sue casse il capitale ch'è necessario a quell'opera.

Io non m'addentrerò nella questione di sapere se esista o non esista, legalmente parlando, questa società, ma voglio supporla esistente; ciò vuol dire che la società non potrebbe mai essere costituita se non quando avesse il capitale intero.

Ora, ove si voglia aspettare d'avere il capitale intero, sono distrutti tutti gli argomenti coi quali in una delle precedenti tornate si dimostrava che l'esecuzione delle opere era assicurata, perchè quand'anche fosse mancata qualche cosa sull'ultimo quarto, la società avrebbe potuto essere autorizzata a fare un imprestito per finire la strada. Onde impedire adunque che taluno possa dubitare che la società non si possa costituire senza avere gl'intieri 16 milioni, io credo che sia utile di adottare quest'aggiunta, tanto più che la medesima nulla toglie all'articolo 7 votato dalla Camera.

PERNATI, *ministro dell'interno*. Io credo di dovermi opporre a quest'aggiunta. Ove si pretendesse soltanto stabilire che in principio si richiegga un dato numero di azioni, onde la società possa dirsi costituita, io lo ammetterei, e mi contenterei che si aggiungesse un alinea col quale si dichiarasse costituita la società, mediante tre quarti delle azioni; ma intendo oppormi a che si determini ai quattro quinti questo capitale, perchè i tre quarti li abbiamo già, e da questo momento la società è costituita, ed ove all'incontro prescrivessimo i quattro quinti, sarebbe d'uopo ancora trovare 1600 azioni, e finchè esse non sono trovate la società non è formata, e finchè la società non è formata non si può fare niente, e siamo in una sospensione dannosissima. Come osservava benissimo il deputato Valerio, abbiamo voluto che il Governo avesse un'alta ingerenza in questa società, ed è d'uopo, adottato questo principio, di non porlo di leggieri in dimenticanza.

Ma se si crede di opporre a questo stato di cose l'idea della illegalità che ci sarebbe nel non determinare il numero delle azioni necessarie per costituire la società, io faccio osservare che in questo caso il Governo non potrebbe nemmeno aprire dei registri in ogni provincia, com'è stabilito dall'articolo 5. Ora il Governo nè può ricevere danaro, nè emettere ricevute, e tanto meno titoli provvisorii di azioni di una società che non esiste.

Dunque io credo indispensabile che si dica che la società sia costituita coi tre quarti delle azioni, onde non imbarazzare l'azione del Governo e della società stessa.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA. Io sono disposto ad accettare l'emendamento del signor ministro dell'interno, perchè esso non varia la sostanza e lo scopo della mia proposta. A me parve che, fissando a quattro quinti il numero delle azioni necessarie per

la costituzione legale della società, non ne venisse alcun inconveniente o ritardo. Infatti, alcuni corpi morali hanno già preso delle azioni sul quarto destinato ai privati, e queste azioni, se non erro, oltrepassano già le mille. È dunque evidente che non ne rimarrebbero più che 600 da collocare per coprire le 1600 azioni che costituirebbero la differenza tra i tre quarti che sono già collocati, ed i quattro quinti che io propongo.

Del resto, ripeto, io non ho intenzione di fare questione di cifre. Il mio scopo era unicamente di definire a qual punto la società doveva riputarsi costituita e capace di agire in proprio nome.

Dirò poi in risposta all'onorevole deputato Valerio, che a me pare che non sia punto diminuita l'azione governativa colla mia proposta, imperocchè con essa non si cangia per nulla l'ingerenza governativa. La proposta ha unicamente per iscopo di far dichiarare costituita la società, quand'anche non vi sia il numero totale delle azioni.

Ora è di tutta evidenza che se l'azione governativa in ciò soffre qualche variazione, sarà sempre in favore dell'azione e dell'influenza del Governo; poichè il Governo ha già tutta la sua quota, cioè la metà, e la società sarebbe costituita prima ancora che fosse collocato tutto l'ultimo quarto delle azioni. È quindi evidente che il Governo avrebbe anzi un'influenza maggiore nella società, le cui azioni non sarebbero ancora compiutamente coperte, influenza che non sarebbe minore ove la società non potesse riputarsi costituita, come sostiene l'onorevole deputato Valerio, finchè tutte le azioni non fossero collocate.

In quanto all'uso da me indicato delle società anonime, io posso assicurare l'onorevole deputato Valerio che non solo le società anonime per strade ferrate o per altre simili determinate opere sogliono nel patto sociale dichiararsi costituite, anche quando non vi è ancora intero il capitale sociale, ma che tutte le società anonime, qualunque sia il loro scopo sogliono adottare questo sistema. È cosa evidente che quando una società abbia i 3/4 od i 4/5 del fondo sociale e li abbia impiegati in opere sociali, essa, quand'anche non abbia coperto tutte le sue azioni, può con imprestiti od altri modi condurre a fine l'impresa, dando per garanzia quelle somme che ha già impiegato nell'esecuzione dell'opera sociale.

Dopo queste considerazioni io spero che la mia proposta non essendo neppure in massima combattuta dal Ministero, ed avendo io accettato il suo emendamento, verrà accettata dalla Camera.

PRESIDENTE. La proposta Cadorna, adottata in massima dal ministro, si potrebbe formolare in questi termini, cioè dopo le parole « una società anonima, » si direbbe: « la società s'intende costituita colla sola sottoscrizione dei 3/4 del capitale sociale. »

PERNATI, *ministro dell'interno*. Aderisco.

CADORNA. Io pure accetto questa redazione.

BELLONO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se la Camera intende passare ai voti, non posso concedergli la parola che contro la proposta di cui ho dato lettura.

Voci. Parli! parli!

BELLONO. Intendo parlare appunto contro la proposta del deputato Cadorna, in quanto che io credo ch'egli nel proporre quest'aggiunta in forma di emendamento si è preoccupato soverchiamente di ciò che vediamo comunemente succedere nella fondazione delle società anonime; ma qui importa di bene distinguere l'atto di fondazione dall'atto di costituzione: noi vediamo generalmente nella fondazione delle società anonime determinarsi il capitale sociale e il numero totale delle azioni, e quindi fissarsi il numero parziale, raggiunto il quale la società si dichiarerà costituita; ma ciò perchè, e quando vediamo noi accadere?

Ciò succede ogniqualvolta i fondatori di una futura società non rappresentano la maggioranza, ossia non rappresentano oltre la metà del capitale sociale; ed è ben giusto, poichè quando i fondatori di una società non ne costituiscono la maggioranza, debbono garantire ai primi sottoscrittori che non correranno rischio di vedere i loro capitali impegnati nell'alea di una speculazione, se prima non vi è la quasi certezza che lo scopo della società si potrà raggiungere, vale a dire che la società avrà mezzo di funzionare; infatti, quando in una data impresa si prevede essere necessaria la somma, a cagion d'esempio, di un milione, se i primi azionisti non sono affidati che il loro danaro non venga avventurato nell'impresa insino a quando non siasi ottenuto una data quota del capitale sociale che si reputa necessaria al buon successo della società, nessuno per certo vorrà essere dei primi a firmare.

Ma quando nella fondazione della società si riunisce immediatamente un fondo che supera la metà del futuro capitale sociale e quando essi medesimi porgono al pubblico piena fiducia, che mercè il fondo che conferiscono si potrà raggiungere lo scopo dell'impresa, io domando quale ostacolo vi sia a dichiarare immediatamente costituita la società nell'atto medesimo della fondazione.

Ora il deputato Cadorna teme che insino a quando non sono emesse tutte, e sino all'ultima, le azioni che rimangono tuttora a collocarsi, non vi sia società costituita: io non posso ammettere questa teoria, la quale è respinta in tutte le costituzioni di società anonime.

Non avrò a dilungarmi in ragionamenti per dimostrare come sia insussistente...

PRESIDENTE. Osservo al deputato deputato Bellono che quest'aggiunta non farebbe che togliere un dubbio che potrebbe nascere e che quindi non ha altro scopo che di rendere più chiara la legge, togliendo ogni equivoco col determinare esplicitamente che la società è formata dal punto che s'avranno i tre quarti del capitale.

BELLONO. Domando scusa; allora osserverò che i tre quarti ci sono, votata e sancita che sia la legge; dunque per togliere ogni equivoco si dichiari senz'altro costituita la società.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta Cadorna.

(È approvata.)

« Art. 8. La società dovrà uniformarsi tanto per la costruzione della strada, che per l'esercizio di essa alle condizioni stabilite nel capitolato di concessione annesso sotto il numero 3. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per far fronte al pagamento delle azioni a carico dello Stato, sarà aperto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un credito di 1,200,000 lire per l'anno 1852; il rimanente della somma sarà stanziato nei successivi bilanci 1853 e 1854. »

(È approvato.)

L'intiero progetto di legge rimane concepito nei seguenti termini:

« Art. 1. Sarà costrutta una strada ferrata da Torino per Vercelli a Novara in conformità del progetto Woodhouse, del capitolato di concessione al numero 1, e del contratto che il Ministero sotto la sua risponsabilità è autorizzato a

stipulare col signor Brassey, conformemente alle intelligenze prese con esso in data 21 aprile 1852, sotto il numero 2.

« Art. 2. Il capitale necessario per quest'impresa verrà riunito mediante l'emissione di 32,000 azioni in conformità degli statuti annessi sotto il numero 4, che sono approvati.

« Il Governo provvederà per l'emissione dei titoli provvisorii.

« Art. 3. Le azioni di cui all'articolo precedente verranno ripartite come segue:

« Un quarto all'appaltatore in pagamento in parte dei lavori.

« Un quarto al pubblico per mezzo di sottoscrizioni.

« Una metà a carico dello Stato col concorso delle divisioni, provincie, comuni e di altri corpi morali interessati. Potrà anche lo Stato cederne ai privati qualora sia esaurito il quarto riservato al pubblico dal 2° alinea del presente articolo.

« Art. 4. Le divisioni amministrative e le provincie restano autorizzate colla presente a contrarre i prestiti di cui potranno abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni che già hanno sottoscritte o siano per sottoscrivere, serbate però le norme consuete di amministrazione.

« Art. 5. Per le sottoscrizioni di cui al numero 2 dell'articolo terzo, verranno per cura del Governo aperti dei registri nelle città principali dello Stato.

« Art. 6. Coloro che sottoscrissero prima d'ora delle azioni avranno un diritto di priorità su tutti i sottoscrittori posteriori, purchè rinnovino le loro dimande nel termine che verrà a tale effetto determinato dal Governo.

« Art. 7. Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima.

« La società s'intenderà costituita colla sola sottoscrizione dei tre quarti del capitale sociale.

« I doveri ed i diritti dei soci e l'amministrazione della società saranno regolati dagli statuti annessi sotto il numero 4.

« Art. 8. La società dovrà uniformarsi tanto per la costruzione della strada, che per l'esercizio di essa alle condizioni stabilite nel capitolato di concessione annesso sotto il numero 3.

« Art. 9. Per far fronte al pagamento delle azioni a carico dello Stato, sarà aperto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici un credito di 1,200,000 lire per l'anno 1852, il rimanente della somma sarà stanziato nei successivi bilanci 1853 e 1854. »

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	114
Maggioranza	58
Voti favorevoli	98
Voti contrari	16

(La Camera adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA FERROVIA DA MORTARA A VIGEVANO.

MELLANA, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del progetto di legge per una ferrovia tra Mortara e Vigevano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 859.)

La Commissione prega la Camera di volerlo decretare d'urgenza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà decretata di urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per una leva di 10,00 uomini;

2° Discussione del progetto di legge pel riordinamento nel personale di pubblica sicurezza;

3. Discussione del progetto di legge per la concessione dei teatri Regio e Carignano.